ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 FEBBRAIO 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ABENANTE: Situazione della società Gorgone di Napoli. (7959) 3994
ABENANTE: Inadempienze contrattuali delle autolinee Schiano di Monte di Procida (Napoli). (8329) 3995
ABENANTE: Sullo stabilimento Eternit di Napoli. (8352) 3996
ABENANTE: Orario di lavoro dettaglianti nella zona Mercato di Napoli. (8545) . 3996
ABENANTE: Sull'Italsider di Bagnoli (Napoli). (8610) 3997
ARENELLA: Requisiti fisici richiesti dall'A. T. A. N. di Napoli per l'assunzione di bigliettai. (8387) 3998
ARMATO: Sulla distribuzione di compensi da parte dell'Ispettorato generale della aviazione civile. (8774) 3998
BADINI CONFALONIERI: Provvidenze per le zone del cuneense danneggiate dal maltempo. (7483) 3999
BALDI: Riscossione contributi assicurativi lavoratori agricoli. (7443) 3999
BERLINGUER MARIO: Revoca di concessione su terreni dell'« Etfas » in Gavoi e Ollolai (Nuoro). (8691) 4000
BERRETTA: Sciopero dei veterinari condotti della Sardegna. (8579) 4000
BIAGINI: Spettanze di lavoratori addetti alla riparazione della strada in Piteglio (Pistoia). (8909) 4001
BIANCANI: Inquinamento acque del Bormida. (7436) 4001
BIGNARDI: Impianto macerazione industriale della canapa. (8499) 4001
BIMA: Aree fabbricabili in Valenza Po (Alessandria). (6840) 4002
BISAGLIA: Provvidenze per l'abitato di Valstagna (Vicenza) minacciato da frane. (8778) 4002
BOLOGNA: Indennità per danni di guerra ad una profuga dell'Istria. (8309) . . 4003
BORRA: Interventi della Cassa integrazione guadagni degli operai per il periodo congiunturale. (8930) 4004

PAG.

BUSETTO: Obbligazioni « Enel » collocate presso la Cassa depositi e prestiti (7854) 4004
BUTTÈ: Sul contratto collettivo di lavoro per il personale impiegatizio. (8795) . 4005
CACCIATORE: Riscatto alloggi della Cassa pensioni enti locali. (8571) 4005
CATALDO: Modifica legge concernente provvedimenti a favore dei danneggiati da movimenti franosi. (7516) 4006
CATALDO: Strada rurale in agro di Pisticci (Matera). (8767) 4006
CAVALLARI: Posizione contributiva per lavoratori stagionali al Lido di Venezia. (5739) 4007
CORGHI: Riserva di caccia « Terra Como 53 ». (8607) 4008
CRUCIANI: Potenziamento zootecnico in provincia di Perugia. (5750) 4008
CRUCIANI: Pensione I. N. P. S. a Carpisassi Federico. (6680) 4009
CRUCIANI: Pensione a Erri Jolanda. (7364) 4009
CUTTITTA: Costituzione condominio per alloggi I. A. C. P. di via Patricolo in Palermo. (6787) 4009
D'ALESSIO: Allagamenti in Pantano del Colle della bonifica pontina. (8776) . . 4010
DE CAPUA: Danni della mosca olearia in agro di Serracapriola (Foggia). (8475) 4010
DEGAN: Sul pagamento delle cambiali scadenti il lunedì. (6657) 4010
DELFINO: Applicazione legge sugli usi civici in Popoli e Bussi (Pescara) (8400). . . 4011
DE LORENZO: Sul trattamento di quiescenza dei sanitari. (8404) 4011
DE MARZI: Incentivi all'esportazione di prodotti avicoli. (6104) 4012
DI MAURO LUIGI: Gestione I. A. C. P. di alloggi popolari in Palermo. (5627) . . . 4013
DI MAURO LUIGI: Comportamento della società Alavit di Caltanissetta. (8244) . 4013
FABBRI FRANCESCO: Facoltà di impiego di alcune sostanze quali additivi ai vini. (8962) 4014
FASOLI: Assegno di incollocabilità ad invalidi del lavoro della provincia di La Spezia. (8877) 4015

PAG.

FERIOLI: Sistemazione del personale ex G. M. A. (7083) 4015
FIUMANÒ: Situazione assicurativa di un operaio di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria). (8134) 4016
FIUMANÒ: Sul passaggio a locazione semplice di alloggi I. N. A.-Casa. (8757) . 4016
FIUMANÒ: Riapertura ambulatorio « Inam » di Villa San Giovanni (Reggio Calabria). (8758) 4016
FIUMANÒ: Situazione società Liquigas (8851) 4016
GAGLIARDI: Sulla macellazione di vitelli da latte. (8223) 4017
GAGLIARDI: Commesse di lavoro ai cantieri navali della Giudecca (Venezia). (8225) 4017
GAGLIARDI: Sul declassamento della stazione ferroviaria di Vittorio Veneto (Treviso). (9181) 4018
GIOLITTI: Risoluzione di contratto di lavoro per matrimonio per le dipendenti dell'ospedale civile di Cuneo. (8673) . . 4019
GIOMO: Inquinamento atmosferico a Milano. (3513) 4019
GIORGI: Casa della madre e del bambino e asilo-nido in Celano (L'Aquila). (7926) 4019
GIUGNI LATTARI JOLE: Pensione a Martelli Raffaele. (5836) 4020
GUERRINI RODOLFO: Attività sindacali presso la società Monte Amiata di Abbadia San Salvatore (Siena). (8602) 4021
MACCHIAVELLI: Premio consortile ai commessi e funzionari della dogana di Genova. (8937) 4022
MAGNO: Strada di collegamento Foggia-golfo di Manfredonia. (8066) 4022
MAGNO: Operato del dirigente dell'ufficio imposte di consumo di Deliceto (Foggia). (8832) 4022
MALFATTI FRANCESCO: Risoluzione pratiche di pensione dei coltivatori diretti da parte dell'I. N. P. S. (6560) 4023
MARRAS: Estensione alle province sarde delle provvidenze per zone colpite da calamità naturali. (8963) 4023
MARZOTTO: Risoluzione pratiche di pensione dei coltivatori diretti da parte dell'I. N. P. S. (6296) 4024
MICELI: Provvidenze per i bieticoltori del catanzarese. (8085) 4024
MICELI: Chiusura dei cantieri del Corpo forestale in Castrovillari (Cosenza) (8482) 4025
ORLANDI: Equiparazione trattamento dei marittimi del centro di Genova a quelli di Trieste. (8817) 4026
PAGLIARANI: Opere di difesa degli abitati di Torre Pedrera e Rivabella di Rimini. (7296) 4026
PELLICANI: Trasferimenti di aziende a società straniere. (6826) 4026

PAG.

PELLICANI: Provvidenze per le zone di Gravina di Puglia (Bari) danneggiate dal maltempo. (8836) 4028
PICCIOTTO: Autorizzazione a contrarre mutuo per pareggio bilancio per Spezzano Piccolo (Cosenza). (8858) 4028
PICCIOTTO: Sul comportamento della C.R.I. di Cosenza. (8932). 4029
PIRASTU: Sul servizio merci delle navi-traghetto per la Sardegna. (9117) 4029
QUARANTA: Indennità di disoccupazione a Trotta Nicola e Marchetta Francesco (8894 e 8922). 4030
RAIA: Servizio ferroviario Agrigento-Roma. (9197) 4031
ROMANO: Sull'ammontare di talune pensioni I. N. P. S. (7960) 4031
SAMMARTINO: Trasformazione in consorzio di bonifica dell'azienda « Alto Trigno » di Agnone (Campobasso). (8996) . . . 4032
SANTAGATI: Amministrazione in proprio del condominio di alloggi popolari. (7237) 4032
SANTAGATI: Funzionamento istituto di magistero in Catania. (8575) 4033
SINESIO: Nuova sede per l'« Enpas » di Agrigento. (7779) 4034
SINESIO: Collegamento marittimo Porto Empedocle (Agrigento)-Malta. (7780) 4034
SINESIO: Situazione dei corrispondenti della stampa quotidiana e delle agenzie (7865) 4034
SINESIO: Sollecita concessione pensione alle vedove di dipendenti di enti locali. (7869) 4035
SPINELLA: Miglioramenti economici ai medici pensionati e alle vedove. (6025) . 4036
STORTI: Comportamento della Banca sanitica per uno sciopero dei dipendenti. (8538) 4037
TEMPIA VALENTA: Condizioni lavorative nelle industrie tessili e nel settore edilizio del biellese. (8650) 4037
TURCHI: Aggiornamento legge sugli indennizzi e contributi statali per danni bellici ai fabbricati. (5727) 4038
VESPIGNANI: Sulla chiusura del posto di pronto soccorso stradale in Casalecchio di Reno (Bologna). (7932) 4039
ZINCONE: Ricerche sull'inquinamento atmosferico in Roma, Napoli, Milano, Torino e Genova. (3531) 4039

ABENANTE E AVOLIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali azioni siano state svolte per evitare che

i lavoratori della ditta Gorgone in Napoli perdessero l'occupazione.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali sono state utilizzate le forze di polizia contro i lavoratori nonché in base a quali garanzie ed assicurazioni sull'occupazione operaia l'« Isveimer » abbia concesso crediti alla suddetta società e se intenda esaminare l'opportunità di intervenire, anche con un'amministrazione controllata, per salvaguardare i livelli di occupazione e l'attività lavorativa dell'azienda. (7959)

RISPOSTA. — La società Gorgone di Napoli, nel settembre 1964, non avendo ottenuto dall'« Isveimer » un prestito di 300 milioni di lire e trovandosi, di conseguenza, in gravi difficoltà finanziarie, ha dovuto licenziare la quasi totalità del personale dipendente, dopo che per intervento del prefetto e dell'ufficio provinciale del lavoro il licenziamento già preannunciato era stato temporaneamente sospeso.

Secondo notizie pervenute dal Ministero dell'interno, l'« Isveimer » avrebbe rifiutato di concedere il suindicato prestito, in quanto il sistema di conduzione nonché i criteri di produzione e di amministrazione della predetta società, che in precedenza aveva già ottenuto contributi per 850 milioni di lire, non offrivano, a suo giudizio sufficienti garanzie.

Dal canto suo, il Ministro presidente del Comitato dei ministri per il mezzogiorno ha fatto presente che la ditta Gorgone ha ottenuto dalla Cassa per il mezzogiorno, in data 10 ottobre 1964, la concessione di un contributo di lire 24.591.000 la cui erogazione è tuttora subordinata alla presentazione della prescritta documentazione di spesa e all'effettuazione delle necessarie operazioni di collaudo.

Il Ministero dell'interno ha altresì comunicato che l'autorità di pubblica sicurezza competente, in esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, ha semplicemente intimato lo sgombero dello stabilimento che era stato occupato da alcuni dipendenti, i quali aderirono immediatamente senza alcuna resistenza all'invito.

Si assicura l'interrogante che gli organi periferici del Ministero del lavoro non mancheranno di intervenire opportunamente e con la massima sollecitudine per garantire ai lavoratori licenziati le indennità loro spettanti in base alle vigenti norme contrattuali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ABENANTE E ARENELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti ed aviazione civile.* — Per conoscere se la ditta Schiano Nicola, concessionaria dei trasporti passeggeri urbani ed extraurbani del comune di Monte di Procida (Napoli), sia solita pagare ai propri dipendenti il giusto salario, ivi comprese le quote per assegni familiari e se nei salari erogati siano comprese o meno le quote di ore di lavoro straordinario che il personale è costretto a prestare, giornalmente, in soprannumero al normale orario di lavoro.

Si chiede di conoscere ancora se la ditta in questione paghi i prescritti contributi assicurativi in rapporto ai salari da erogare.

Per sapere, infine, quali provvedimenti i ministri intendano adottare nel caso fossero riscontrate inadempienze e le disposizioni che saranno impartite per tutelare le libertà sindacali dato che, in occasione di un recente sciopero, la ditta Schiano minacciò il licenziamento di alcuni lavoratori. (8329)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Napoli è risultato che la ditta Schiano Nicola e la società a responsabilità limitata Autolinee Schiano, della quale è amministratore lo stesso Schiano Nicola – rispettivamente incaricato del servizio di trasporto passeggeri urbano ed extraurbano di Monte di Procida (Napoli) – corrispondono al personale dipendente il trattamento economico stabilito dal contratto collettivo di categoria del 6 maggio 1964.

Essendo emerso, invece, che le stesse retribuivano le prestazioni di lavoro straordinario in misura forfettaria, il predetto ispettorato le ha diffidate a corrispondere l'intero importo dovuto e a versare su di esso il contributo per le assicurazioni sociali.

Per quanto concerne la posizione contributiva generale, è risultato che la ditta individuale Schiano Nicola ha seguito i versamenti a tutto il 31 ottobre 1964, mentre la società a responsabilità limitata ha sospeso tali versamenti in data 31 agosto 1964 ed ha omesso di provvedere alle assicurazioni sociali per una notevole parte del periodo di lavoro prestato da nove dipendenti.

Il citato organo ispettivo ha impartito le necessarie prescrizioni per la regolarizzazione di dette posizioni contributive ed assicurative e non mancherà di controllarne la osservanza.

Non è risultato, per contro, che la ditta abbia effettuato o minacciato rappresaglie

sindacali nei confronti del personale che ha scioperato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ABENANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se intendano intervenire per porre fine alle sopraffazioni in atto nei confronti dei lavoratori alla Eternit di Napoli. In particolare l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati nei confronti della direzione che:

a) in occasione dell'ultima Pasqua negò il premio già riconosciuto negli scorsi anni;

b) in dispregio alle disposizioni vigenti ed alle norme della legge n. 1369 utilizza la ditta Zamparella in normali attività lavorative;

c) ad ogni azione sindacale risponde con la serrata;

d) adibisce mutilati ed invalidi in attività con tutte le caratteristiche di lavori pesanti;

e) licenzia i lavoratori a cassa mutua e coloro che a suo giudizio ritiene ammalati;

f) ha scassinato il cassetto della cassa dell'« Enal » requisendo illecitamente soldi e merci;

g) giunse a sospendere il lavoratore Raimundi Giuseppe unicamente perché all'uscita della fabbrica è stato trovato in possesso del panino suo e di quello del figlio. (8352)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Napoli, nel corso dei quali è stata sentita anche la commissione interna di fabbrica, è risultato che la società Eternit, in occasione delle passate festività pasquali, non ha ritenuto di corrispondere ai dipendenti il premio già concesso negli anni precedenti, in quanto il vigente contratto collettivo di categoria, stipulato il 18 maggio 1963, prevede la concessione di un premio annuale non previsto dalle precedenti discipline collettive.

Tuttavia, a seguito dell'intervento dello scrivente, la vertenza è stata definita con accordo stipulato il 22 ottobre 1964 tra la direzione della società e le associazioni sindacali di categoria.

Il predetto ispettorato ha diffidato la ditta Zamparelli, che esegue in appalto presso lo stabilimento Eternit lavori di diversa natura, ad applicare per alcuni di tali lavori, che sono risultati abituali e continuativi (catramatura e protezione con carta catramata di manufatti in cemento armato) l'articolo 3 della legge 23 ottobre 1961, n. 1368, dalla cui osservanza era stata precedentemente esonerata.

In occasione di alcuni scioperi « a singhiozzo » avvenuti nello scorso anno, con permanenza degli scioperanti all'interno dello stabilimento, la direzione aziendale ha disposto la sospensione della produzione ed ha subordinato la ripresa dell'attività alla cessazione degli scioperi ed all'impegno da parte dei lavoratori di non effettuare agitazioni con abbandono improvviso del lavoro o ad intermittenza, al fine di evitare danni ai materiali in lavorazione nonché alle attrezzature ed alle macchine.

Non è risultato che gli invalidi occupati presso l'azienda siano adibiti a mansioni confacenti al loro stato di minorazione. Essi eseguono lavori leggeri e la maggior parte è addetta alla rifinitura dei manufatti, a lavori di pulizia ed al magazzino.

È emerso che effettivamente nello scorso anno alcuni operai, che già avevano effettuato assenze per malattia, sono stati licenziati. Tuttavia tali licenziamenti sono stati adottati previa ammonizione scritta e sono rimasti sospesi per tutto il periodo di durata della malattia o per quello di conservazione del posto previsto dal contratto di categoria.

Circa il provvedimento di sospensione del lavoratore Giuseppe Raimundi è risultato che lo stesso, il 17 settembre 1964, al termine del turno di lavoro, tentava di portare con sè sei panini distribuiti dalla mensa aziendale, ed all'invito del guardiano di depositare i panini in portineria rispondeva in tono minaccioso.

Si fa, infine, presente che il Ministero di grazia e giustizia ha, dal canto suo, comunicato che nessuna denuncia risulta pendente presso la procura della Repubblica di Napoli in ordine ai fatti segnalati nella interrogazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine alla persistente violazione del decreto prefettizio che regola la chiusura ed apertura pomeridiana da parte dei dettaglianti della zona Mercato (via Duomo piazza Mercato, ecc.) in Napoli.

L'interrogante sottolinea il fatto che da tempo i lavoratori interessati sono in agita-

zione per non continuare a subire il prolungamento di fatto della giornata lavorativa che allo stato, per tale violazione, supera le 10 ore giornaliere.

Inoltre l'interrogante invita il ministro interessato a normalizzare la situazione anche dei grossisti con licenza di vendita al dettagliato, dato che maggiori sono in tali attività commerciali i soprusi e le violazioni dei diritti dei lavoratori. (8545)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Napoli ha svolto una intensa azione di vigilanza presso le ditte esercenti il commercio sia al dettaglio che all'ingrosso, nelle zone di Mercato e di Pendino in Napoli.

Nei confronti di 35 delle ditte visitate, sono state recuperate somme per circa nove milioni spettanti, a titolo di adeguamento delle retribuzioni, al personale dipendente in forza dei contratti collettivi vigenti *erga omnes*. Sono state anche elevate contravvenzioni per infrazioni in materia di collocamento e di uso del prospetto-paga. Infine, sono state rilasciate prescrizioni per il versamento di contributi assicurativi e previdenziali dei quali è stato poi accertato l'avvenuto pagamento.

Lo stesso ispettorato ha altresì accertato che i lavoratori occupati presso le ditte di cui sopra effettuano lavoro straordinario solo per alcune ore al mese per le quali la retribuzione è maggiorata in conformità delle norme contrattuali in vigore.

Per quanto concerne l'osservanza del decreto prefettizio riguardante l'orario di apertura e chiusura dei negozi, il suddetto organo di vigilanza ha interessato la competente prefettura di Napoli.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali*. — Per conoscere il programma di sviluppo dell'Italsider di Bagnoli, nonché il piano di finanziamento per l'ampliamento dello stabilimento stesso ed infine i lavori finora realizzati, i tempi di attuazione del programma e la presumibile occupazione che questi piani comportano.

In particolare l'interrogante sottolinea al ministro interessato l'opportunità di evitare soluzione di continuità nei lavori per evitare che si verifichino licenziamenti, così come recentemente è avvenuto all'Italsider ove la Italstrade ha licenziato oltre 200 lavoratori.

Infine si chiede di conoscere dal ministro interrogato come intenda intervenire per evitare che l'Italstrade conceda lavori in subappalto ad altre ditte.

L'interrogante inoltre chiede di conoscere l'opinione del ministro sulla proposta avanzata dalla camera del lavoro locale che ha proposto all'Italsider di organizzare corsi di qualificazione, per consentire a parte degli edili attualmente occupati nei lavori di ampliamento di poter concorrere all'assunzione diretta da parte dell'Italsider stessa allorché si avvierà la produzione ai nuovi impianti. (8610)

RISPOSTA. — Presso lo stabilimento Italsider di Bagnoli è stata già autorizzata la maggior parte dei lavori previsti nel quadro del programma di sviluppo e precisamente: la costruzione dell'acciaieria LD; la costruzione dell'altoforno n. 5; i nuovi impianti agglomerazione; l'ammodernamento dei parchi per le materie prime; l'ammodernamento dei sistemi di messa a parco; il potenziamento dei pontili e il potenziamento della centrale termica.

Inoltre, per il prossimo quadriennio 1965-68 il programma prevede l'esecuzione dei seguenti lavori: potenziamento dell'altoforno n. 4; il potenziamento dell'impianto di produzione calce; il potenziamento dei forni a pozzo e il potenziamento dei laminatoi.

Per quanto concerne quest'ultima parte del programma, i relativi lavori edilizi (fondazioni, opere murarie) sono per altro già in avanzata fase di esecuzione, e la società Italstrade, alla quale – come è noto – è stata affidata la realizzazione della parte edilizia del piano di ammodernamento, sarà pertanto costretta ad attuare la prevista progressiva riduzione di personale impiegato nei lavori stessi.

Circa la proposta della locale camera del lavoro di organizzare corsi di qualificazione per operai edili attualmente occupati nei suddetti lavori di ammodernamento, in vista di una loro assunzione presso l'Italsider, l'I.R.I. ha fatto presente che il cennato piano di sviluppo non prevede la realizzazione di nuovi impianti da affiancare a quelli già esistenti, bensì la costruzione di moderne unità in sostituzione di quelle vecchie.

L'attuazione del piano in parola, pertanto, non dovrebbe comportare – a giudizio dell'I.R.I. – un aumento dei posti di lavoro nello stabilimento. Detto istituto non ravvisa, pertanto, la necessità di organizzare corsi di addestramento per la qualificazione di nuovo personale.

Il Ministro: BO.

ARENELLA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere le disposizioni ministeriali in ordine ai requisiti fisici prescritti per l'assunzione di bigliettai all'A.T.A.N. di Napoli.

Se per i predetti requisiti e per quanto riguarda il *visus*, la esclusione degli aspiranti già figli di personale signori De Lise Giovanni, Salvatelli Vincenzo, Affaitati Renato chiamati a visita medica nel mese di ottobre 1963, sia stata conforme alle disposizioni sopra richiamate.

Sul comportamento dei dirigenti dell'A.T.A.N. di Napoli e del commissario straordinario al comune di Napoli in merito a tale delicato problema che ha suscitato legittima preoccupazione tra i giovani aspiranti costretti all'uso di lenti correttive. (8387)

RISPOSTA. — Ai sensi della circolare 18 novembre 1957, n. 128, del Ministero dei trasporti, gli aspiranti ai posti di bigliettai presso le aziende di trasporto urbano debbono avere, fra gli altri requisiti fisici, un *visus* di 10 decimi in ciascun occhio, anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di +4 – 5 diottrie.

Poiché i requisiti fissati con la citata circolare costituiscono soltanto dei minimi, la amministrazione dell'A.T.A.N. di Napoli, in occasione delle assunzioni per chiamata diretta di bigliettai, disposto verso la fine del 1963, richiese, nella sua facoltà discrezionale, un *visus* di 10 decimi per ciascun occhio senza correzione di lenti; pertanto, gli aspiranti De Lise, Salvatelli e Affaitati, che alla visita medica risultarono in possesso di un *visus* inferiore non vennero prescelti.

Si soggiunge che nei bandi di concorso, recentemente pubblicati, per la copertura di posti vacanti presso l'Azienda, il requisito del *visus* è stato previsto nei limiti di cui alle citate disposizioni ministeriali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

ARMATO. — *Ai Ministri del tesoro e dei trasporti e aviazione civile.* — Per conoscere quali criteri siano stati adottati dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile, nella distribuzione e graduazione dei compensi recentemente erogati, per quali motivi siano stati esclusi gli operai ed in base a quale disposizione siano state fatte firmare dall'ufficio cassa ricevute singole senza far prendere visione agli interessati del titolo di pagamento, provocando con ciò malcontento fra il personale, anche in considerazione del fatto che a pochi elementi sono stati erogati importi considerevoli.

L'interrogante chiede inoltre se i fondi prelevati per tali compensi provengano da quelli messi a disposizione con la legge 30 gennaio 1963, n. 141, per le spese di carattere generale. (8774)

RISPOSTA. — Nella erogazione dei compensi speciali al dipendente personale di ruolo e dei ruoli aggiunti, questo Ministero ha seguito i criteri stabiliti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 1946; in particolare si è attenuto a quanto previsto nelle lettere *a*) e *b*) di quest'ultimo decreto e, nella determinazione dei compensi, ha avuto pertanto riguardo sia alle prestazioni rese dal personale in eccedenza al normale orario di ufficio, lettera *a*), sia alla « specialità » delle prestazioni stesse, eseguite dal personale predetto in più del normale lavoro di ufficio ed il cui corrispettivo no può essere commisurato alla loro durata (lettera *b*).

In realtà, il personale dell'aviazione civile si è dimostrato ampiamente meritevole per capacità e rendimento dei compensi in argomento, avuto riguardo al fatto che in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, soprattutto nelle condizioni di estrema difficoltà verificatesi per il primo assetto dei servizi, conseguente alla istituzione del nuovo organismo in seno al Ministero dei trasporti, si sono dovuti richiedere al personale in parola sensibili sacrifici e notevole impegno.

Nella graduazione dei compensi si è ovviamente tenuto conto del grado d'intensità che ha caratterizzato i sacrifici e l'impegno sopra accennati i quali, in taluni casi, hanno assunto aspetti di tale eccezionalità da giustificare il diverso ammontare dei relativi importi.

Circa la esclusione dal godimento dei suddetti compensi degli operai addetti ai servizi dell'aviazione civile, è opportuno far presente che, a parte il tassativo disposto dell'articolo 14 del citato decreto 27 giugno 1946, n. 19, i compensi speciali in questione non sono conferibili al personale salariato, per il quale si applicano, invece, le particolari disposizioni previste dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, in materia di lavoro straordinario (articolo 18 e 19) e di soprassoldi giornalieri per lavori gravosi, per incarichi

di responsabilità o per altri incarichi (articolo 22).

La corresponsione dei compensi di che trattasi è stata effettuata a carico di un fondo di lire 23.500.000 iscritto al capitolo 51-*ter* del bilancio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile; il provvedimento è stato disposto previo concerto con il Ministero del tesoro al quale lo scrivente aveva tempestivamente richiesto la necessaria autorizzazione.

Per quanto si riferisce infine alle modalità materiali di pagamento, si fa presente che sono state seguite, in merito, quelle normalmente applicate.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare in favore delle popolazioni delle zone di Montelupo Albese, Sinio d'Alba e Serralunga d'Alba (Cuneo), violentemente colpite dal nubifragio abbattutosi nel pomeriggio del giorno 27 luglio 1964, provocando la quasi totale distruzione dei raccolti, in modo particolare dei vitigni.

La gravità della situazione venutasi a creare nelle suddette zone impone provvedimenti immediati, che consentano almeno di ripristinare le proprietà. (7483)

RISPOSTA. — Sulla base delle risultanze dell'istruttoria all'uopo disposta da questo Ministero, non è stato possibile adottare alcun provvedimento a favore dei possessori di fondi rustici della provincia di Cuneo danneggiati dal nubifragio del 27 luglio 1964, in quanto non sono risultati elementi per l'applicazione, nella stessa provincia, delle provvidenze previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha mancato, comunque, per la parte di competenza, di impartire disposizioni ai dipendenti ispettorati agrari per la valutazione delle circostanze di fatto sulla base delle quali formulare le opportune proposte di autorizzazione di spesa in sede competente.

Gli accertamenti richiesti sono stati per altro rivolti ad individuare le zone agrarie ove si siano determinate le condizioni richieste dalla legge 25 luglio 1956, n. 838, ai fini della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio in corso.

Nel contempo, sono state ribadite le disposizioni, già da tempo impartite ai dipendenti ispettorati agrari, di accordare alle aziende agricole colpite dallo sfavorevole andamento climatico, e specialmente a quelle di più modeste dimensioni e di meno solido impianto produttivo, la priorità nella concessione delle varie provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalle leggi 10 dicembre 1958, n. 1094, per la diffusione delle sementi selezionate e 2 giugno 1961, n. 454, sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'estremo disagio creatosi fra le popolazioni rurali con l'avviso di pagamento della rata di esazione, nel corrente mese, dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia e mutua malattia.

Da tali avvisi risulterebbe che non è stato tenuto conto dei ricorsi avversi alla notifica di accertamento in base alla legge del 9 gennaio 1963, n. 9, e delle richieste di variazione del nucleo familiare. Di conseguenza persone decedute nel 1962 ed altre che hanno cessato di avere la qualifica di coltivatore diretto sarebbero costrette a pagare ancora per il 1963 i contributi assicurativi.

L'interrogante chiede inoltre se il ministro sia a conoscenza dei seguenti fatti:

a) che nella sola provincia di Cuneo sono pendenti presso il servizio contributi agricoli unificati (S.C.A.U.) 6 mila ricorsi avversi la notifica di accertamento in base alla legge del 9 gennaio 1963, n. 9, e 13 mila la variazione del nucleo familiare, ricorsi e variazioni che comporterebbero uno sgravio di circa 200 milioni di lire;

b) che i ricorsi risalgono nella stragrande maggioranza al febbraio-marzo 1963 e le variazioni in buona parte hanno una data di anzianità che supera i due anni.

L'interrogante chiede se il ministro intenda immediatamente ed energicamente intervenire al fine di eliminare una situazione che ingiustamente colpisce e mortifica le popolazioni rurali. (7443)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che delle circa 13 mila denunce di variazione, pendenti presso l'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati di Cuneo, 7.500 sono state prodotte anteriormente al 31 dicembre 1963. Di queste soltanto una minima parte reca una data precedente all'anno 1963, mentre 5.500 de-

nunce risultano pervenute dopo il 1° gennaio 1964.

Il predetto ufficio non ha potuto procedere alla definizione delle suddette denunce di variazione a causa dei molteplici e complessi adempimenti ai fini dell'applicazione della legge del 9 gennaio 1963, n. 9, nei confronti del notevole numero di nuclei coltivatori accertati (61 mila).

Si assicura, comunque, l'interrogante che è stata richiamata l'attenzione del competente ufficio provinciale di Cuneo sulla necessità di regolarizzare al più presto le posizioni contributive ed assicurative degli interessati.

Per quanto attiene ai 6 mila ricorsi avverso la notifica dei dati relativi all'anno 1962 in base alla predetta legge del 9 gennaio 1963, non sembra possibile che essi siano stati presentati nel periodo febbraio-marzo 1963, poiché, attesa la proroga al 31 marzo 1963 concessa da questi Ministero per la presentazione delle dichiarazioni aziendali, l'invio delle relative notifiche di accertamento è iniziato nel mese di luglio dello stesso anno, con la conseguenza che i ricorsi stessi non possono essere stati prodotti prima del successivo mese di agosto.

Tuttavia, dei predetti 6 mila ricorsi, ne sono già stati definiti 4.600, mentre per i rimanenti (1.400) la competente commissione provinciale ha disposto un supplemento di istruttoria.

Comunque, per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 11 della citata legge 9 gennaio 1963, n. 9, le vigenti disposizioni non prevedono la possibilità di sospendere l'iscrizione a ruolo, nelle more della definizione delle impugnative medesime.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BERLINGUER MARIO, MARTUSCELLI E ARMAROLI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se intendano revocare la ingiunzione ad oltre quaranta coltivatori diretti di Gavoi e ad altri di Ollolai (Nuoro), intimante ad essi il rilascio entro il 31 dicembre dei terreni dell'« Etfas » già assegnati per concessione anche da molti anni.

Si osserva che il rilascio determinerebbe oltre alla rovina economica dei lavoratori anche un vero ed enorme disastro per le greggi che pascolano nei detti terreni, e cioè oltre 11 mila ovini e migliaia di suini e bovini a cui non sarebbe in alcun modo possibile trovare un pascolo. (8691)

RISPOSTA. — L'« Eftas », a causa di una vertenza giudiziaria intrapresa da alcuni ex proprietari, non ha potuto disporre, ai fini delle assegnazioni, di circa 2.400 ettari di terreni pervenutigli, per effetto delle leggi di riforma fondiaria, nell'agro dei comuni di Bortigali, Bolotana, Bonorva e Macomer. Per non lasciare inutilizzati tali terreni l'Ente ha ritenuto opportuno darli temporaneamente in concessione, con contratto mensile rinnovabile, a pastori che ne avevano fatto domanda. Attualmente i beneficiari sono 36, di cui 17 di Gavoi, 3 di Ollolai, 5 di Bonorva, 4 di Bortigali, 6 di Bolotana e 1 di Macomer.

Soltanto a seguito della recente definizione della vertenza, l'ente ha provveduto ad una prima lottizzazione, costituendo 30 quote agro-pastorali, per la cui assegnazione sono, finora, pervenute all'« Etfas » oltre 200 domande da parte di coltivatori residenti nei comuni, nel cui agro ricadono i terreni citati.

Ulteriori ritardi nell'assegnazione potrebbero determinare reazioni da parte degli interessati, che attendono di essere insediati da oltre 10 anni. L'« Eftas », pertanto, ha dovuto, pur rendendosi conto della loro situazione, invitare gli attuali beneficiari a lasciare liberi i terreni entro il 31 dicembre 1964.

L'ente, tuttavia, ha assicurato che, in concorso con le amministrazioni locali, non mancherà di esaminare le possibiltà di cercare una soluzione, che tenga contemporaneamente conto delle legittime aspettative degli aventi titolo all'assegnazione e delle esigenze degli attuali beneficiari.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: FERRARI AGGRADI.

BERRETTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dai veterinari condotti della Sardegna sin dal giugno 1964 con la conseguente interruzione dei rapporti con gli uffici dei veterinari provinciali.

L'interrogante, poiché il perdurare di una simile situazione non può che portare ad un grave scompaginamento di una importantissima branca dei servizi sanitari e poiché i veterinari condotti desiderano solamente che vengano adottate nella provincia di Cagliari le stesse tariffe professionali, già in vigore nelle province di Sassari e di Nuoro, chiede di conoscere se il ministro ritenga legittime le aspirazioni dei veterinari della provincia di Cagliari ed in caso affermativo quali provvedimenti intenda adottare affinché dette giu-

ste aspirazioni possano realizzarsi e comunque quale azione intenda svolgere per dirimere la controversia in atto. (8579)

RISPOSTA. — L'agitazione proclamata dai veterinari della provincia di Cagliari è da ricercarsi nel mancato accoglimento di alcune loro richieste circa la tariffa per i compensi per le prestazioni nell'interesse dei privati di cui agli articoli 61 del testo unico delle leggi sanitarie e 9 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, e circa la tariffa prevista dall'articolo 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, concernente le prestazioni in favore dei non aventi diritto all'assistenza zooiatrica gratuita.

Le richieste di cui sopra non possono essere accolte, specie per quanto riguarda la inclusione nella tariffa provinciale di compensi per prestazioni che, effettuate nel pubblico interesse, debbono essere eseguite gratuitamente; nonché di compensi per altre prestazioni che, non essendo obbligatorie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dovrebbero essere considerate come tali secondo i voti delle categorie interessate.

Per altro, questo dicastero, per la parte di sua competenza, ha studiato la questione e al fine di dare una disciplina univoca in materia sta elaborando i provvedimenti previsti dal secondo comma del predetto articolo 61 del testo unico delle leggi sanitarie e successive modificazioni.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui i lavoratori addetti al cantiere di lavoro riparazione strada Capanne-Prataccio del comune di Piteglio (Pistoia), i quali prestano la loro attività sino dal 17 settembre 1964, fino ad oggi non hanno ancora ricevuto le spettanze loro dovute. (8909)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pistoia ha autorizzato l'apertura del cantiere cui si riferiscono gli interroganti per venire incontro alle pressanti richieste degli operai interessati e dopo l'impegno assunto dal comune di corrispondere con fondi proprî le competenze dovute ai lavoratori. Ciò in attesa che lo stesso comune presentasse la contabilità di altri cantieri precedentemente gestiti che, per tassative disposizioni ministeriali, costituisce condizione indispensabile per consentire lo sblocco dei fondi erogati dallo scrivente.

Risulta che il comune in parola, per contingenti difficoltà di cassa, non ha potuto mantenere l'impegno, corrispondendo solo parzialmente le competenze dovute.

Tuttavia, per intervento del competente ufficio del lavoro, il comune ha assunto formale impegno di provvedere al più presto all'intero pagamento delle retribuzioni.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BIANCANI, BO, LENTI E AMASIO. — *Al Ministro della sanità* — Per conoscere quali decisioni siano state prese nel corso della riunione tenutasi il giorno 24 luglio 1964, presso codesto Ministero fra i presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo, Asti, Alessandria, Savona e i direttori dei rispettivi laboratori chimici provinciali, con i tecnici dei Ministeri dell'industria, dell'agricoltura, dei lavori pubblici e con il sottosegretario per i lavori pubblici onorevole Romita, in riferimento alla questione dell'inquadramento delle acque del Bormida. (7436)

RISPOSTA. — Nella riunione del 24 luglio 1964 sono state considerate positive le proposte avanzate dall'A.C.N.A., la quale è stata invitata ad accelerare al massimo l'attuazione delle misure proposte.

Si sono invitati gli esperti della commissione a proseguire e ad approfondire con la massima rapidità gli studi già avviati per attuare altri eventuali interventi economicamente possibili sulle acque scaricate dello stabilimento di Cengio, al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni del fiume.

Sono state promosse indagini definitive sulla situazione sanitaria e su quella agricola nella valle Bormida da parte dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura.

Il Ministero dei lavori pubblici è stato invitato a garantire il pieno rispetto del disciplinare di concessione dell'acqua all'A.C.N.A., mentre l'amministrazione provinciale di Savona è stata sollecitata a prendere tutte le eventuali iniziative nell'ambito di competenza, per garantire le migliori condizioni dell'acqua del fiume.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIGNARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se siano subentrati motivi, e quali, per dilazionare la realizzazione dell'impianto di macerazione industriale della canapa, il cui finanziamento

era stato previsto sui fondi dell'articolo 21 del piano verde.

L'interrogante sottolinea l'assoluta urgenza di dotare di simile moderno mezzo tecnico la canapicoltura italiana, altrimenti destinata a scomparire, mentre sperimentatori, coltivatori ed operatori economici ne sollecitano il rilancio, come documentatamente è emerso nella apposita riunione dell'accademia nazionale di agricoltura del maggio 1964. (8499)

RISPOSTA. — La commissione consultiva, istituita con decreto ministeriale 14 settembre 1963, per l'applicazione dell'articolo 21, seconda parte, della legge 2 giugno 1961, n. 454, che reca fondi per la costruzione, da parte di questo Ministero, di impianti a carattere nazionale, ha affidato, a suo tempo, ad una sottocommissione l'incarico di effettuare studi ed indagini in ordine al progetto per la costruzione di impianti pilota di macero stigliatura nelle zone canapicole dell'Italia settentrionale e meridionale.

Detta sottocommissione ha già assolto tale incarico, presentando una relazione che sarà quanto prima esaminata e discussa dalla commissione consultiva.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

BIMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* Per sapere se sia a conoscenza dei gravi fatti denunciati dall'ingegnere Alberto Orione, nel suo esposto al ministro in data 17 marzo 1964, circa l'attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167, (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) a Venezia Po (Alessandria).

Inoltre l'interrogante chiede:

1) in base a quali nuovi elementi tecnici il 12 marzo 1964 la VI sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia completamente mutato il proprio voto del 21 giugno 1963, n. 732, per la parte riguardante la « zona due » del piano di attuazione predetto:

2) se nuovi elementi tecnici siano stati forniti dal comune di Valenza Po con la delibera consiliare del 21 dicembre 1963 e, in caso affermativo, quali siano.

Si chiede, inoltre, al ministro se sia a conoscenza delle perizie del politecnico di Torino, dalle quali risulta, in modo incontrovertibile, che, nella predetta « zona due », le costruzioni necessitavano di fondazioni fino a 15-20 metri e che, di conseguenza, è impossibile qualsiasi costruzione a carattere economico.

L'interrogante chiede infine che, essendo risultate tecnicamente impossibili costruzioni di carattere popolare (come risulta dal voto del Consiglio superiore del 21 giugno 1963 e dalle perizie del politecnico di Torino), sia concesso al più presto all'ingegner Orione la disponibilità del suo terreno. (6840)

RISPOSTA. — Questo Ministero, esaminato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel comune di Valenza Po, ritenne, sulla base del voto espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 giugno 1963, n. 732, che il piano stesso fosse da approvare con lo stralcio di uno dei due comprensori previsti dal progetto e con una parziale rielaborazione dell'altro; e, per il tramite del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte, comunicò la propria determinazione al comune interessato con nota del 22 novembre 1963, n. 4951.

Il comune di Valenza Po, conosciuta la determinazione ministeriale, chiese con delibera del 23 dicembre 1963, n. 482, un riesame della questione, proponendo nuovi elementi di giudizio; ed il Consiglio superiore, riconosciuti attendibili tali elementi, espresse con nota del 12 marzo 1964, n. 689, parere favorevole all'approvazione del piano di zona così come proposto originariamente dal comune.

Pertanto, con decreto ministeriale 4 luglio 1964, n. 2625, il piano di zona di Valenza Po è stato approvato.

Con tale decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stata respinta l'opposizione del signor Orione Alberto in quanto, come altre presentate avverso il piano, risultavano intese alla tutela di privati interessi, e volte ad invalidare gli stessi presupposti urbanistici e sociali del piano di zona.

Il Ministro: MANCINI.

BISAGLIA E FORNALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del pericolo che incombe sull'abitato di Valstagna (Vicenza) a causa delle condizioni di instabilità del materiale detritico che si è formato lungo le pareti dell'alto corso della val Sasso e che minaccia di franare ed occludere la valle.

È utile ricordare che a suo tempo l'ufficio del genio civile di Vicenza ha provveduto, nei casi più urgenti, a controllare la situazione idraulica con la costruzione di quattro

briglie, dimostratesi però, a seguito delle ultime alluvioni, insufficienti allo scopo.

Gli interroganti fanno presente inoltre che alcuni manufatti sono già compromessi a causa del sensibile abbassamento dell'alveo della valle e chiedono pertanto al ministro se ritenga opportuno disporre per gli urgenti provvedimenti da adottare. (8778)

RISPOSTA. — Questo Ministero è già intervenuto per la sistemazione idraulico-forestale del bacino del Brenta, nel quale ricadono i torrenti Frenzela e Sasso, avvalendosi dei fondi stanziati nel proprio bilancio sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, per l'esecuzione di opere staordinarie di pubblico interesse nelle zone economicamente depresse dell'Italia centrale e settentrionale.

La situazione di dissesto dei due predetti torrenti, aggravatasi a seguito delle recenti alluvioni, è stata rappresentata dall'ufficio del genio civile di Vicenza al magistrato alle acque di Venezia che, a sua volta, ne ha informato questo Ministero.

Purtroppo, come è stato fatto presente al predetto istituto, a causa dell'esaurimento dei fondi per l'esecuzione di opere irdaulico-forestali, non è possibile, almeno per il momento, dare alcun affidamento per il finanziamento della spesa di 60 milioni di lire, necessaria per l'attuazione degli interventi chiesti.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di tener presente la esigenza segnalata, non appena si disporrà di nuovi fondi per l'esecuzione di opere del genere.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

BOLOGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà di indole burocratica si siano finora frapposte alla liquidazione dell'indennità per danni di guerra, il cui decreto è stato emesso ancora nel lontano 1961, in favore della signora Cecilia Flegar vedova Filippi, di anni 70.

La pratica porta il numero di posizione 4324 ed è intestata a Filippi Antonio (eredi).

L'amministrazione ha preteso fin dal 1961 l'esborso della somma di lire 600.000 per tassa di successione da parte della signora Flegar vedova Filippi; somma che la nominata signora ha versato subito, contraendo un debito, poiché è profuga dall'Istria, nullatenente ormai, e vive in un campo di raccolta profughi di Trieste. Ma da allora l'amministrazione – nonostante sia stata da varie parti e più volte sollecitata – non ha trovato il modo di liquidare l'indennizzo dovuto, mentre è stata sollecitata a chiedere il pagamento della tassa di successione. (8309)

RISPOSTA. — Nel maggio 1960 venne disposta la liquidazione di lire 6.954.000 a favore del signor Filippi Antonio per danni a beni commerciali subiti in dipendenza di eventi bellici in Istria. In seguito alla morte dell'interessato, avvenuta senza disposizione di ultima volontà, sono succeduti in qualità di eredi legittimi la moglie, signora Flegar Cecilia per la metà, le sorelle, Elisabetta, Maria, Edvige ed Antonia per un ottavo ciascuna, nonché i nipoti *ex sorore* Piutti Jolanda, Ermenegilda e Galileo, per un ventiquattresimo ciascuno in rappresentanza della madre premorta, signora Edvige Filippi.

Tuttavia, mentre le sorelle Jolanda ed Ermenegilda hanno rinunciato all'eredità, per cui la loro quota si accresce a quella del fratello Galileo, le sorelle Elisabetta, Maria ed Antonia dall'altra parte hanno ceduto, con relativi atti a titolo oneroso, le loro ragioni ereditarie alla signora Flegar Cecilia, vedova Filippi.

Pertanto quest'ultima ha prodotto tutta la documentazione necessaria per la voltura del titolo di spesa in favore degli eredi, e cioé atti di notorietà, certificato di eseguita denuncia di successione, atti di rinunzia e di cessione di ragioni ereditarie.

Nell'aprile 1962, per altro, le signore Elisabetta e Maria sopraddette, con semplici comunicazioni hanno dichiarato di non più riconoscere le cessioni delle loro ragioni ereditarie a suo tempo stipulate a favore della signora Flegar Cecilia.

Questa amministrazione pertanto non può dar corso al pagamento dell'indennizzo liquidato, ravvisandosi la necessità che gli interessati risolvano la questione o bonariamente o per via giudiziaria. Le parti più volte sono state invitate a comporre in tal senso il problema.

Per quanto riguarda, poi, l'eseguita denuncia di successione, si precisa che il pagamento della relativa imposta, ammontante a lire 432.760 e non già a lire 600.000, è stato effettuato nell'aprile 1961, dalla signora Flegar Cecilia spontaneamente, e non dietro richiesta di questa amministrazione; tale richiesta poteva essere avanzata soltanto dopo l'emissione del provvedimento di voltura del titolo di pagamento.

Il Ministro: COLOMBO.

BORRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno rapportare alle esigenze dell'attuale fase congiunturale produttiva, con conseguenti sospensioni e riduzioni d'orario di lavoro, il criterio di interventi della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria di cui alla legge 23 giugno 1964, n. 433.

Risulta difatti che richieste di intervento della Cassa non sono accolte perché al momento le aziende non danno sufficienti garanzie di rapida ripresa.

L'interrogante si permette di rilevare che la legge n. 433, limitata ad un anno nella sua applicazione per l'integrazione, ha carattere particolare e straordinario e che nella volontà del Parlamento voleva certamente dare un concreto aiuto ai lavoratori sospesi o ad orario ridotto in conseguenza dell'attuale crisi congiunturale, indipendentemente dalla specifica situazione aziendale, nell'attesa che nel paese si abbia l'auspicata ripresa economica.

L'interrogante chiede pertanto che vengano date disposizioni perché sia rispettato tale spirito della legge. (8930)

RISPOSTA. — Il comitato speciale della Cassa integrazione guadagni ha espresso l'avviso che in sede di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, la operatività dei requisiti di cui al punto 1 dell'articolo 5 (riammissione entro breve termine degli operai sospesi nell'attività produttiva) e all'articolo 6 (personale in soprannumero) del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, deve, di fatto, ritenersi sospesa per tutto il periodo di applicazione della predetta legge n. 433.

L'I.N.P.S., in data 16 novembre 1964, ha emanato al riguardo precise disposizioni che sono state comunicate con circolare alle proprie sedi periferiche.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BUSETTO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria e commercio e delle finanze.* — Per sapere:

1) a quali condizioni siano state emesse dall'« Enel » le obbligazioni collocate presso la Cassa depositi e prestiti per attingere i mezzi finanziari con cui l'ente ha dovuto far fronte fino adesso al pagamento degli indennizzi alle società ex elettriche;

2) a quanto ammonti l'onere fiscale che l'« Enel » è tenuto a sopportare a norma della legge di nazionalizzazione e con quali criteri è stato fissato. (7854)

RISPOSTA. — Le obbligazioni « Enel » collocate presso la Cassa depositi e prestiti sono state emesse alle seguenti condizioni:

a) valore nominale: lire 1.000;

b) durata: 20 anni;

c) ammortamento: mediante estrazione a sorte in 20 annualità costanti di capitale ed interessi;

d) tasso di interesse: 5,50 per cento pagabile in due semestralità posticipate;

e) prezzo di emissione:

1ª partita di L. 44 miliardi: L. 955;
2ª partita di L. 111 miliardi: L. 955;
3ª partita di L. 130 miliardi: L. 855;

In secondo luogo è noto che l'« Enel » in sostituzione all'imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e l'imposta sulle società, è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, un'imposta unica sull'energia elettrica prodotta nella misura fissa da determinarsi dal Governo per il periodo fino al 31 dicembre 1964 con decreto avente valore di legge e per il periodo successivo con legge ordinaria.

Sempre in virtù della legge istitutiva n. 1643, modificata dalla legge 27 giugno 1964, n. 452, nella determinazione dell'aliquota relativa il Governo deve attenersi al criterio di assicurare al tesoro dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni ed alle camere di commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione per il periodo d'imposta 1961, dei tributi sostitutivi con la maggioranza del 10 per cento.

Con il decreto presidenziale 17 settembre 1964, n. 741, si è provveduto alla determinazione dell'aliquota della menzionata imposta unica per il periodo fino al 31 dicembre 1964 nella misura di lire 1.30 per ogni chilovattora di energia elettrica prodotta dall'« Enel » sulla base degli anzidetti criteri fissati nelle più volte citate leggi del 1962, n. 1643, e del 1964, n. 452.

Considerato che l'imposta unica è commisurata all'energia elettrica prodotta, l'onere fiscale che l'« Enel » è tenuto a sopportare annualmente è in funzione del quantitativo di energia elettrica prodotta.

A tale riguardo si fa presente che dalla relazione al bilancio dell'« Enel » al 31 dicembre 1963 risulta che la produzione di energia elettrica nell'esercizio 1963 è stata di 47.651 chilovattora.

È da presumere che il quantitativo di energia elettrica prodotta e correlativamente

l'onere fiscale costituito dal gettito dell'imposta unica andranno man mano sviluppandosi, anche in relazione all'entrata in servizio di nuovi impianti.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

BUTTÈ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga conformi al principio della libertà sindacale, sancito dalla Costituzione, alcune clausole inserite nel contratto collettivo di lavoro per il personale impiegatizio e per i commessi delle aziende di credito stipulate il 27 agosto 1964.

Nel citato contratto – per altro sottoscritto da organizzazioni sindacali dei lavoratori minoritarie – sono infatti all'articolo 100 stabilite misure di tutela per i soli dirigenti delle « organizzazioni sindacali firmatarie ».

Inoltre all'articolo 101 si dichiara che le aziende metteranno a disposizione un albo per le affissioni dei comunicati delle sole citate organizzazioni; all'articolo 102, che verranno direttamente trattenute dalle aziende le quote sindacali sempre per le organizzazioni firmatarie; e agli articoli 103 e 104, che solo le citate organizzazioni hanno facoltà di dirimere controversie individuali di lavoro e ricevere le richieste di intervento per dirimere controversie collettive di interesse comune e generale.

Come è ben noto al ministro, tutti i contratti collettivi precedenti, anche se non sottoscritti da tutte le organizzazioni del settore, recavano la formula: « le organizzazioni sindacali dei lavoratori ». oppure per gli orari e i turni di lavoro: « le competenti organizzazioni sindacali ».

Dette formule lasciavano spazio agli interventi di qualunque organizzazione sindacale regolarmente costituita, permettendole la tutela e la difesa dei propri iscritti, ciò che ora sembrerebbe precluso per la discriminazione, tra le organizzazioni, introdotta nel citato contratto. (8795)

RISPOSTA. — Nell'attuale ordinamento giuridico la stipulazione dei contratti collettivi rientra, com'è noto, nella completa autonomia sindacale, per cui una delle organizzazioni dei lavoratori, qualora ritenga l'atto non conforme alle aspettative della categoria da essa rappresentata, ha la facoltà di astenersi dalla sottoscrizione dello stesso.

Pertanto, non si può svolgere alcun intervento per far modificare le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, cui si riferisce l'interrogante, contratto che ha efficacia limitata alle parti contraenti.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CACCIATORE. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano opportuno disporre che, anche per i fabbricati di proprietà della Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali siano applicate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, e cioè sia consentito agli attuali locatari di poter operare il riscatto dei singoli alloggi.

L'interrogante fa rilevare che si tratta di fabbricati dati in locazione da molti anni e che quindi, attraverso i canoni di locazione, la Cassa ha già realizzato le somme a suo tempo anticipate.

In più resterebbero in proprietà della Cassa tutti i terreni attualmente locati ad uso di negozi. Infine va rilevato che i locatari, quali impiegati dello Stato, pagano regolarmente i contributi per l'I.N.A.-Casa (« Gescal »).

Ove poi fosse impossibile applicare la suddetta legge, l'interrogante chiede di conoscere se si riconosca giusto ed umano, trattandosi di lavoratori a reddito fisso, ridurre l'importo degli attuali canoni di locazione (lire 25 mila mensili per tre vani). (8571)

RISPOSTA. — Com'è noto, gli immobili di proprietà delle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza di questo Ministero, non rappresentano che l'investimento di parte delle riserve matematiche degli istituti stessi, sicché la loro amministrazione deve essere condotta con quei criteri imposti dalla natura medesima dell'investimento, pur non omettendo di esercitare una certa azione calmieratrice del relativo mercato, applicando – in linea di massima – canoni inferiori a quelli praticati dai privati.

In altri termini, le vigenti disposizioni, nel prescrivere che parte del patrimonio delle casse pensioni in discorso venga investita in acquisto od in costruzione d'immobili, hanno voluto assicurare la stabilità del detto patrimonio, consolidandolo con l'acquisto e la costruzione d'immobili, ed hanno voluto altresì assicuare alle casse proprietarie, un equo reddito derivante dalla locazione degli immobili medesimi, destinato a garantire – in via continuativa – il trattamento di quiescenza degli iscritti alle casse stesse.

Essendo queste le precise finalità della legge, ne consegue che gli istituti di previ-

denza non possono acquistare o costruire immobili per cederli poi ai locatari, previo versamento di moneta in un periodo più o meno lungo di tempo, e cioè a riscatto; e che non possono concedere riduzioni sui canoni determinati dal competente ufficio tecnico erariale, tenendo presente quanto sopra.

D'altro canto, le numerose richieste di alloggi che continuano a pervenire stanno a dimostrare che i canoni di affitto applicati dagli istituti di previdenza sono certamente inferiori a quelli praticati da altri.

Infine, gli stessi istituti non hanno mancato di dare un notevole contributo alla soluzione del problema delle case ai lavoratori, attraverso la concessione di numerosi mutui a cooperative edilizie.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

CATALDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuna la modifica e l'aggiornamento della legge 9 luglio 1908, n. 445; in particolare dell'articolo 75, in modo da assicurare ai privati cittadini colpiti dal movimento franoso e che andranno a ricostruire i propri fabbricati nei nuovi centri un contributo non inferiore:

a) al 90 per cento per i proprietari di una sola unità immobiliare che non risultino iscritti per l'anno 1963 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare;

b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1963 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a lire 600 mila;

c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1963 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a lire 600 mila.

Per sapere, inoltre, se ritenga comunque irrisorio il limite di lire quattro mila previsto dalla legge surrichiamata quale massimo su cui concedere il contributo dello Stato. (7516)

RISPOSTA. — Le disposizioni che attualmente regolano la materia dei trasferimenti di abitanti minacciati da movimenti franosi, contenute nella legge 9 luglio 1908, n. 445, non appaiono più rispondenti alle esigenze moderne e soprattutto non agiscono adeguatamente come stimolo alla ricostruzione degli abitati.

Infatti, le amministrazioni comunali fanno talvolta opera di opposizione, non avendo la possibilità finanziaria di dotare i nuovi centri di tutti i servizi, e le popolazioni sono riluttanti a staccarsi dalle vecchie sedi soprattutto per difficoltà di procurarsi i mezzi per la costruzione delle case.

Di fronte alle deficienze della vigente legislazione ed alle difficoltà di raggiungere i fini che questa si propone, appare opportuno rielaborare la legislazione stessa. Tuttavia, non sembra a questo Ministero che sia il caso di risolvere il problema parzialmente, e cioè considerando soltanto le agevolazioni per la ricostruzione delle case private, ma apportando alla vigente legislazione quelle innovazioni che l'esperienza ha potuto suggerire, integrandola – cioè – di quelle provvidenze che, nell'interesse pubblico e privato, sono state previste finora da leggi speciali.

A questo riguardo si informa che è allo studio presso questo Ministero un apposito schema di disegno di legge.

Il Ministro: MANCINI.

CATALDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza dello stato di disagio in cui si trovano centinaia di coltivatori diretti del comune di Pisticci (Matera), che conducono ben sette mila ettari di terreno nelle contrade Pantone Largo, San Francesco e Pantano;

b) se siano a conoscenza del danno che si provoca alla economia pubblica non venendo incontro alle giuste esigenze degli stessi, che da anni ormai chiedono la costruzione di una strada di appena cinque chilometri per l'accesso ai loro fondi, per cui è necessaria una sola opera d'arte, e cioè un ponte sul torrente Cavone;

c) se ritengano di dover intervenire presso il consorzio di bonifica di Metaponto e Bradano affinché l'opera eseguita a cura del medesimo, o comunque con i fondi dello Stato o della Cassa per il mezzogiorno, compiendo così un'opera di giustizia, dal momento che i richiedenti da anni pagano milioni per contributi di bonifica;

d) infine quali concreti provvedimenti si intendano adottare nell'interesse non solo dei privati coltivatori, ma dell'economia agricola della provincia di Matera. (8767)

RISPOSTA. — La costruzione di una strada in sinistra fiume Cavone, in località Lago di Alfieri, della lunghezza di circa 13 chilometri, che interessa i proprietari dei terreni siti in Pisticci e che comporta una spesa di 300 mi-

lioni di lire, è stata compresa, dal consorzio della bonifica del Metaponto, nel programma relativo alle opere da realizzare nel quadriennio 1964-65 - 1967-68, predisposto dall'ente e trasmesso a questo Ministero per l'esame e l'eventuale finanziamento, in relazione alle future disponibilità nel settore della bonifica.

Per altro, poiché nella località di che trattasi è stata costruita, a cura di società di ricerche petrolifere, una pista di servizio della lunghezza di circa cinque chilometri, i proprietari dei terreni interessati hanno prospettato al consorzio la possibilità di far proseguire, almeno per il momento e sia pure di qualche altro chilometro, la pista stessa, con una spesa relativamente modesta.

L'ente sta esaminando tale richiesta, per le conseguenti iniziative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI AGGRADI.

CAVALLARI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno, oltre che necessario, dare disposizioni alla prefettura di Venezia ed all'I.N.P.S. di rendere assoggettabile alle contribuzioni I.N.P.S. il personale addetto alla spiaggia comunale del Lido di Venezia, in quanto dipendente con rapporto privatistico del comune in veste di imprenditore.

Il comune di Venezia gestisce in economia un impianto balneare. Per la manodopera necessaria nel periodo stagionale, con deliberazione annuale, viene assunto un numero variabile di unità con trattamento secondo le norme del contratto collettivo di categoria. Detto personale è stato sempre regolarmente iscritto all'I.N.P.S.

La locale prefettura e la C.P.D.E.L. hanno però fatto presente che il personale di che trattasi è, in linea di massima, obbligato alla C.P.D.E.L., in quanto l'attività svolta rientra fra i servizi stagionali a carattere permanente, come è stato illustrato con circolare del 16 maggio 1959, n. 538. Pertanto il comune di Venezia dal 1° maggio 1961 ha provveduto al versamento dei contributi alla C.P.D.E.L. anziché all'I.N.P.S. con obbligo della regolamentazione contributiva dal 1941. Ne è conseguita una situazione di vero disagio per i lavoratori stagionali.

Infatti questi, nella rimanente parte dell'anno subiscono lunghi periodi di disoccupazione senza alcun assegno poiché, per il combinato disposto degli articoli 38 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono esclusi dall'assicurazione sulla disoccupazione, cui è soggetto solo il personale impiegatizio iscritto alla C.P.D.E.L.

Alcuni dipendenti poi, avendo già raggiunto il sessantesimo anno di età o ad esso prossimi, si trovano nella necessità, per godere del trattamento di pensione già maturato presso l'I.N.P.S., di attendere per mesi e mesi, senza alcun acconto, la regolarizzazione contributiva dal 1941 presso la C.P.D.E.L. e la conseguente ricostituzione della posizione previdenziale presso l'I.N.P.S. per lo stesso periodo, non avendo maturato presso la Cassa di previdenza un periodo di tempo che dia loro diritto alla pensione.

In certi casi, per stato di necessità, alcuni dipendenti ritengono preferibile rinunciare ai diritti maturati durante più o meno brevi periodi di iscrizione alla Cassa, per evitare la predetta regolarizzazione, e fruire subito della pensione maturata con i soli contributi I.N.P.S.

Si ritiene in merito, come ha chiarito la Corte di cassazione in sezioni unite il 12 gennaio 1952, n. 53, che la gestione in economia di un impianto balneare in regime di concorrenza costituisce esercizio di attività imprenditoriale da parte di un comune e che i rapporti di lavoro inerenti a tale impresa, regolati da norme di contratti collettivi di categoria, hanno carattere essenzialmente privatistico e che perciò sono assoggettabili a contribuzioni I.N.P.S. e non C.P.D.E.L. le cui norme dettano disposizioni per gli enti locali e sono in relazione ad un rapporto di pubblico impiego; e ciò a prescindere dal carattere permanente o meno dei servizi stagionali di spiaggia. (5739)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno e quello del tesoro, che esercitano la vigilanza sulla Cassa dipendenti dagli enti locali, hanno fatto presente che ai sensi delle vigenti norme (regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e legge 25 luglio 1942, n. 934,) il personale alle dipendenze dei comuni è obbligato alla iscrizione a detta Cassa, qualunque sia l'attività svolta, subordinatamente alla sola condizione che esso sia adibito a servizi di carattere permanente, intendendosi per tali quelli inerenti alle normalità dei comuni, indipendentemente dalla loro durata o dal loro carattere stagionale purché siano ricorrenti.

Poiché il servizio balneare gestito dal comune di Venezia rientra fra quelli aventi le precitate caratteristiche, il personale addettovi e che dipende dal comune stesso è

stato iscritto *ope legis* alla Cassa dipendenti enti locali.

Gli stessi Ministeri hanno precisato che il trattamento erogato dalla Cassa, oltre a non arrecare alcun pregiudizio, sotto il profilo previdenziale, al personale interessato, a pari condizioni nei minimi assicurativi e contributivi, è più vantaggioso di quello dell'I.N.P.S., e che, fra l'altro, ai pensionati della Cassa è connessa, come trattamento accessorio, l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Tuttavia, poiché la questione segnalata dall'interrogante, trascende il caso particolare ed assume aspetti più generali per situazioni analoghe esistenti presso altri comuni, si assicura che questo Ministero non mancherà di adoperarsi affinché, d'intesa con le predette amministrazioni interessate, si possano porre allo studio nuove modalità di iscrizione alla C.P.D.E.L. per addivenire alle necessarie iniziative legislative, attraverso le quali soltanto è possibile modificare la vigente normativa.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CORGHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in base a quali motivi con suo decreto in data 5 settembre 1964 ha rinnovato la concessione della riserva di caccia « Terrò-Como 23 » consistente in 305 ettari (portati poi a 429 con successivo decreto). In proposito risulta all'interrogante: *a*) che la precedente concessione di riserva, estesa su circa 1.200 ettari, era scaduta il 31 dicembre 1963 e quindi non si capisce come si possa parlare di rinnovo dopo otto mesi e con le diverse dimensioni indicate; *b*) il vecchio consorzio gestore della riserva composto da circa 600 persone non esiste più; *c*) nel frattempo è stato costituito un nuovo consorzio con circa 25 associati e con nuovo statuto.

Risulta inoltre all'interrogante: *a*) che la nuova riserva si troverebbe a meno di 15 chilometri dal capoluogo; *b*) che l'amministrazione provinciale e i presidenti delle sezioni comunali di caccia avevano espresso parere sfavorevole alla concessione di una nuova riserva che non può essere costituita dopo otto mesi sul territorio della precedente senza grave danno per chi ha proceduto al ripopolamento in quanto zona libera.

L'interrogante chiede se il ministro ritenga, alla luce dei fatti sopracitati, di revocare la concessione della riserva di caccia « Terrò-Como 23 ». (8607)

RISPOSTA. — La riserva di caccia « Terrò-Como, 23 » è stata costituita con decreto ministeriale 17 agosto 1949 e, da allora, con successivi decreti, è stata rinnovata fino al 1° gennaio 1969, senza soluzione di continuità. Le variazioni di superficie, disposte per esigenze tecniche e per mancato rinnovo di consenso da parte di alcuni proprietari di terreni, nonché la sostituzione del direttore, deliberata dai consorziati in sede di rinnovo del consorzio, non pregiudicano, infatti, la continuità della concessione.

Non si può considerare, pertanto, nuova concessione quella rinnovata con il decreto ministeriale 5 settembre 1964, emanato su istanza diretta ad ottenere il rinnovo stesso entro i termini prescritti.

Ciò stante, appare evidente che, nella fattispecie non è applicabile il disposto del terzo comma dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulla caccia, secondo il quale le nuove concessioni di riserva e l'ampliamento di quelle già esistenti debbono essere accordate con criterio restrittivo, quando le stesse sono ubicate intorno alle città capoluogo di provincia per una fascia profonda 15 chilometri.

Si informa, inoltre, che al rinnovo della riserva di caccia di che trattasi si sono dichiarati favorevoli il comitato provinciale della caccia di Como, la sezione di Como della federazione italiana della caccia, la quale, con lettera del 24 giugno 1964, n. 181, ha definito la riserva in parola « la migliore della nostra provincia » e la stazione sperimentale di selvicoltura che, con lettera del 23 luglio 1964, n. 194, ha richiamato l'attenzione di questo Ministero sulla assoluta necessità di conservare la riserva al fine di cautelare le pregiate colture forestali che in essa vengono praticate a scopo sperimentale.

Il presidente della giunta provinciale di Como, invece, partendo dall'errato presupposto che si trattasse di nuova concessione, ha espresso il proprio parere contrario, ma ha sottolineato, nel contempo, la necessità di salvaguardare l'abbondante patrimonio faunistico nella riserva. Ciò che conferma la funzionalità della riserva stessa e la sua ottima consistenza di selvaggina.

Per tutto quanto esposto, non si ritiene di dover revocare la concessione in parola.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali direttive intenda impartire per il potenziamento zootecnico della provincia di Perugia,

indicata recentemente come « pilota » per lo esperimento di opera di potenziamento zootecnico. (5750)

RISPOSTA. — Il programma di iniziative zootecniche speciali per la provincia di Perugia, prescelta come provincia « pilota » dell'Italia centrale, è stato già approvato in data 30 dicembre 1964.

Il programma prevede, per il corrente anno, la realizzazione di un primo gruppo di interventi soprattutto a favore della specie bovina ed ovina, ad integrazione delle attività zootecniche previste dalle iniziative ordinarie.

Trattasi di incentivazioni di ampio respiro finanziario e di larga diffusione, miranti al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

a) sviluppo dell'allevamento, specie nelle zone di collina e di montagna, con particolare riguardo alle forme associative, attraverso la costituzione di centri di allevamento per la produzione di bestiame da rimonta e per una massima utilizzazione di ogni risorsa foraggera;

b) miglioramento dei pascoli e diffusione degli erbai e dei prati artificiali e razionalizzazione dei sistemi di alimentazione del bestiame;

c) potenziamento e miglioramento delle razze allevate con la massima estensione dei sussidi per l'acquisto di soggetti pregiati, ecc.

d) aumento della produzione delle fattrici, attraverso la concessione di premi di buon allevamento;

e) aumento della produzione della carne, con premiazioni a favore delle aziende agricole che provvedano all'allevamento dei vitelloni da macello di peso adeguato alle possibilità tecniche ed economiche delle singole razze.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

CRUCIANI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ostano alla concessione della pensione I.N.P.S. al lavoratore Carpisassi Federico di Valtopina (Perugia), per la quale il suddetto ha inoltrato domanda da anni. (6680)

RISPOSTA. — Il signor Federico Carpisassi ha presentato, in data 11 maggio 1963, domanda di pensione per invalidità, respinta dalla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Perugia per mancanza del requisito dell'anno di contribuzione nel quinquennio di assicurazione previsto dalla legge.

In sede di ricorso, con cui il Carpisassi ha fatto presente di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dei cantieri-scuola per il periodo dal 17 ottobre 1959 al 13 ottobre 1961, la direzione generale dell'I.N.P.S. ha ritenuto i contributi versati per le prestazioni in parola come versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed ha, quindi, invitato la propria sede provinciale di Perugia a riesaminare la pratica di pensione ed a sottoporre il Carpisassi agli accertamenti medici, intesi a stabilire l'esistenza dell'invalidità, ai sensi di legge, sempreché con il computo dei suddetti contributi risultino conseguiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la concessione della pensione alla signora Erri Jolanda, vedova dell'ufficiale Giuseppe Fabris, domiciliata in Asmara, viale Imp. Johannes 28. (7364)

RISPOSTA. — Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa amministrazione, precedenti pensionistici che si riferiscono alla signora Erri Jolanda vedova dell'ufficiale Giuseppe Fabris.

Ai fini di poter effettuare ulteriori ricerche, anche presso i dipendenti uffici provinciali, sarebbe opportuno conoscere le complete generalità del dante causa, ed ogni altro elemento utile all'identificazione della relativa pratica.

Inoltre, qualora dovesse trattarsi di riversibilità di pensione ordinaria, occorrerebbe precisare, altresì, l'amministrazione di appartenenza del defunto marito.

Il Ministro: COLOMBO.

CUTTITTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno di richiamare il presidente dell'istituto autonomo provinciale case popolari di Palermo perché ottemperi, nei confronti degli acquirenti di alloggi facenti parte dello stabile sito in Palermo, via Giuseppe Patricolo n. 6 lotto 4, al disposto della legge 27 aprile 1962, n. 231, che prescrive obbligatoriamente il passaggio della gestione amministrativa degli stabili venduti all'amministrazione dei nuovi condomini, a partire dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la vendita, indipendentemente del numero degli alloggi venduti. (6787)

RISPOSTA. — Effettivamente l'I.A.C.P. di Palermo avrebbe dovuto far luogo alla costituzione del condominio per 14 degli alloggi siti in Palermo, via Giuseppe Patricolo n. 6 - acquistati dagli assegnatari con pagamento del prezzo di cessione in unica soluzione fin dal mese successivo alla stipulazione dei relativi contratti, e ciò ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 aprile 1952, n. 231.

Per quanto riguarda, invece, gli altri 23 alloggi dello stesso fabbricato di via Giuseppe Patricolo n. 6, ceduti con pagamento dilazionato, l'I.A.C.P. non provvide alla costituzione del condominio avvalendosi della circolare 10 luglio 1962, n. 2810, di questo Ministero.

Poiché il Consiglio di Stato, con recente voto, ha espresso il parere che devono far parte del condominio, costituito ai sensi della citata legge n. 231, anche agli acquirenti che hanno scelto il sistema del pagamento rateale del prezzo di cessione, si assicura l'interrogante che sarà provveduto alla immediata costituzione del condominio; e disposizione in tal senso è stata impartita, affinché l'amministrazione dello stabile di via Giuseppe Patricolo n. 6, in Palermo, sia trasferita dall'I.A.C.P. al condominio, non appena formalmente costituito.

Il Ministro: MANCINI.

D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che determinano l'allargamento periodico della zona Pantano del Colle nel comprensorio del consorzio di bonifica pontino - e se la causa di ciò debba essere ricercata nell'insufficiente funzionamento degli impianti di sollevamento di Ceccaccio.

Per sapere, infine, se saranno disposti gli opportuni interventi in modo da consentire ai contadini coltivatori della zona di intraprendere tempestivamente le semine. (8776)

RISPOSTA. — La zona Pantano del Colle ricade nel bacino di Ceccaccio ed è servita tuttora dal vecchio ed insufficiente omonimo impianto idrovoro.

Il consorzio della bonifica pontina ha portato a buon punto la costruzione del nuovo e più potente impianto idrovoro di Cannete.

Il completamento dei lavori è previsto per la prossima estate con la installazione dei macchinari, in modo che la regolare entrata in esercizio dell'impianto potrà avvenire nell'autunno del corrente anno.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia informato dei gravi danni causati dalla mosca olearia agli uliveti nell'agro del comune di Serracapriola (Foggia).

L'interrogante sa che il fenomeno ha messo in serio pericolo l'economia della cittadina, basata principalmente sulla cerealicoltura e sulla olivicoltura, pertanto chiede di conoscere quali provvedimenti si ritiene di poter adottare a favore dei coltivatori danneggiati. (8475)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza degli attacchi di mosca delle olive che, per l'andamento stagionale favorevole allo sviluppo del parassita, si sono verificati particolarmente nelle zone olivicole della Puglia, provocando danni considerevoli.

In considerazione di ciò, nel disegno di legge di iniziativa di questo Ministero, recante « provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche », approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 dicembre 1964, è stata prevista una specifica autorizzazione di spesa per la concessione di contributi agli olivicoltori della predetta regione, che hanno sofferto danni alla produzione per effetto delle infestazioni di mosca olearia.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DEGAN. — *Al Ministero dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risponda al vero che in numerose province d'Italia non è consentito il pagamento delle cambiali scadenti in giornata di venerdì (ultimo giorno lavorativo della settimana per le banche) nel successivo primo giorno di apertura degli sportelli bancari, e cioé al lunedì.

Si fa presente che tale criterio è particolarmente oneroso per tante piccole e medie aziende commerciali ed artigiane che attendono i guadagni di fine settimana per far fronte ai propri impegni.

Si chiede pertanto se ritenga di dover intervenire perché sia consentita, a seguito della adozione della settimana corta lavorativa da parte delle banche, che anche il sabato, agli effetti delle scadenze delle cambiali, sia considerato giorno festivo. (6657)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che la legge 24 gennaio 1962, n. 13 - emanata a seguito dell'adozione della settimana lavorativa di cinque giorni nel settore bancario - dispone la proroga di diritto al

primo giorno feriale successivo di tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'istituto di emissione e gli istituti di credito quando scadono il giorno feriale che sia da considerarsi non lavorativo per il personale degli istituti stessi e comporti chiusura degli sportelli bancari.

In particolare, per quanto concerne il protesto di cambiali, la proroga che la citata legge accorda agli adempimenti da effettuarsi da parte delle aziende di credito, dovrebbe riflettersi, nel tempo, sui successivi adempimenti da operarsi dai pubblici ufficiali.

Senonché, sembra che, in effetti, in talune località del territorio nazionale la consegna delle cambiali ai pubblici ufficiali avvenga entro il primo giorno successivo alla scadenza e, pertanto, per gli effetti scadenti il venerdì la consegna in parola non può essere effettuata che la sera stessa di tale giorno, essendo gli sportelli bancari chiusi il giorno successivo.

Ora a questo inconveniente non può essere ovviato con la legge n. 13 quando – come avverrebbe in talune zone – i pubblici ufficiali ne interpretino la portata nel senso che essa non legittima la levata del protesto oltre i termini di cui all'articolo 51, terzo comma, della legge cambiaria; ciò nell'assunto che la legge n. 13 non potrebbe avere alcuna influenza su adempimenti, quali il protesto, da effettuarsi da soggetti diversi dagli istituti di credito e presso il domicilio di terzi.

Pertanto, per pervenire alla sistemazione della materia ed ovviare anche alle conseguenti situazioni di disagio, occorre un apposito provvedimento legislativo. In merito è stata presentata al Parlamento la proposta di legge del deputato Alesi (atto Camera n. 1453), concernente la « deroga », in materia di protesto cambiario, alle norme di cui al terzo comma dell'articolo 51 del regio decreto 14 febbraio 1933, n. 1669 ». Tale proposta ha già riportato l'approvazione della Camera dei deputati e trovasi attualmente all'esame del Senato (atto n. 774).

Il Ministro: COLOMBO.

DELFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se sia a conoscenza della situazione di estremo disagio in cui sono venuti a trovarsi numerosissimi agricoltori dei comuni di Popoli e di Bussi in seguito all'applicazione della legge per gli usi civici, e se ritenga di dare disposizioni al commissario per gli usi civici dell'Abruzzo affinché sia concessa una congrua proroga per la presentazione delle particolari documentazioni rese oltremodo difficili da situazioni obiettivamente eccezionali. (8400)

RISPOSTA. — Per il comune di Popoli il competente commissariato per la liquidazione degli usi civici, con sede in L'Aquila, sta procedendo alla sistemazione del demanio in base alla relazione istruttoria del dottor Speranza Relleva del 1936, del progetto tecnico dell'ingegner Gaetano Lorito del 1937, pubblicato il 19 luglio 1937, e del progetto tecnico (per aggiornamento) dal geometra Umberto Cantelmi, pubblicato il 7 aprile 1964. Tali atti istruttori sono stati regolarmente approvati anche da questo Ministero.

Alcuni possessori abusivi (in numero di 3) hanno proposto opposizione, sicché si è instaurato il relativo procedimento in sede contenziosa, nel corso del quale sono stati accordati alle parti ampi termini per la presentazione della documentazione del caso.

Per il comune di Bussi si sta procedendo all'immissione in possesso in favore del comune dei terreni reintegrati con ordinanza commissariale 18 dicembre 1937 e con sentenza 23 dicembre 1937. Infatti, con decreto 13 dicembre 1963, è stato commesso al geometra Andrea Properzi l'incarico « di provvedere alla completa esecuzione delle disposte reintegre, di accertare se siano avvenute nuove occupazioni... e di procedere infine alla formazione del piano di massima ». I periti che erano stati nominati in precedenza si erano disinteressati dell'incarico, anche perché il comune non aveva eseguito a tempo i prescritti depositi.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DE LORENZO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado la tempestiva designazione dei propri rappresentanti da parte delle associazioni delle categorie interessate, avvenuta già da alcuni mesi, non si è ancora proceduto alla nomina ed all'insediamento della commissione incaricata di formulare proposte di riforma per il trattamento di quiescenza della cassa pensioni dei sanitari, il cui studio è stato ritenuto indispensabile ai fini della rivalutazione del trattamento pensionabile a dette categorie.

Tale rivalutazione, nonostante i notevolissimi aumenti verificatisi nel costo della vita dalla data in cui vennero concessi gli ultimi aumenti, in virtù dei quali dopo anni di attesa i sanitari pensionati vennero perequati

nel trattamento agli ex dipendenti degli enti locali, viene tuttora negata per la mancata nomina ed il mancato funzionamento della predetta commissione, aggravando in modo insostenibile lo stato di estremo bisogno in cui versano i sanitari pensionati, rimasti unici, tra le categorie di ex dipendenti di enti pubblici, ancorati a trattamento di riposo assolutamento insufficiente.

Infatti, mentre si è già provveduto a rivalutare le pensioni degli statali, per i quali risulta anche preannunciato un secondo aumento, e con legge 22 aprile 1964, n. 307, si è disposta la concessione di una indennità *una tantum a* favore dei titolari di pensioni a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali, per gli iscritti alla Cassa pensioni sanitari non è stata adottata ancora alcuna provvidenza e ciò nonostante che da più parti sia stata rappresentata la inderogabile necessità di un provvedimento che, prescindendo dal risultato degli studi che dovrà compiere la costituenda commissione di cui innanzi, disponga la corresponsione di un assegno integrativo che potrà essere assorbito allorché saranno stati perfezionati gli strumenti legislativi che verranno proposti dalla commissione medesima. (8404)

RISPOSTA. — La commissione incaricata dell'esame del bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari e dello studio delle eventuali modifiche da apportare all'ordinamento della Cassa stessa, tassativamente prevista dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è stata recentemente nominata ed ha già iniziato i suoi lavori.

Quanto alla richiesta di acconti, si comunica che la indicata commissione non mancherà di esaminare la possibilità che vengano accordati miglioramenti in favore dei titolari di pensione diretta o riversibile a carico della Cassa sanitari.

Il Ministro: COLOMBO.

DE MARZI, ARMANI E CASTELLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali, solo in Italia, non si è attuata la restituzione dei prelievi all'esportazione nel settore avicolo e per avere ragguagli su come ha funzionato sinora tutto il sistema in generale e cioè se i privilegi ritornano a vantaggio dell'agricoltura e del settore specifico interessato. (6104)

RISPOSTA. — Questo Ministero, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ha da tempo iniziato un'azione diretta a concedere la restituzione dei prelievi alle esportazioni di prodotti del settore avicolo verso i paesi extracomunitari, e vi è motivo di ritenere che tale azione potrà concludersi entro breve termine favorevolmente.

Questo Ministero non ha ritenuto d'intervenire prima per la concessione di dette restituzioni perché, fino a tutto il 1963, i prezzi dei prodotti nazionali in questione non apparivano competitivi ai fini di eventuali esportazioni, anche nel caso di concessione delle restituzioni. Né si deve dimenticare che, ancora oggi, si debbono importare notevoli quantità di uova. D'altra parte, un provvedimento del genere comporta tutta una serie di interventi normativi e finanziari, da non poter essere portato a termine in poco tempo.

A norma dei regolamenti comunitari, il nostro paese, che usufruisce dei cereali foraggeri a minor prezzo, non può concedere alcuna restituzione nel caso di esportazione di uova e pollame verso gli altri paesi della Comunità; mentre ha la possibilità di concederla nel caso di esportazioni verso i paesi terzi, e fino ad un importo corrispondente al prelievo applicato per le stesse provenienze.

Per quanto riguarda il funzionamento del sistema dei prelievi per i settori in esame e l'efficacia degli stessi a difesa della produzione avicola, si fa presente che, prima dell'applicazione dei regolamenti comunitari, nei settori delle uova e del pollame la protezione doganale era nulla e la concorrenza esercitata dalla produzione estera era particolarmente sensibile. Con l'applicazione dei regolamenti, e cioè dal 30 luglio 1962, le importazioni di uova e di pollame macellato sono state gravate da prelievi che, nei confronti degli Stati membri, ammontano oggi, rispettivamente, a 13 e a 20 lire e, nei confronti dei paesi terzi, e 60 e 68 lire il chilogrammo.

Oltre questi prelievi normali, i regolamenti comunitari prevedono l'applicazione di prelievi supplementari, nel caso di offerte provenienti dai paesi terzi a prezzi inferiori ad un limite determinato. In base a tali norme, nei momenti in cui si è maggiormente accentuata la pressione esterna sui mercati della Comunità, sono stati applicati prelievi supplementari, che hanno raggiunto anche valori elevati. Oggi, ad esempio, al pollame macellato proveniente dai paesi terzi è gravato oltreché dalle 68 lire di prelievo normale, da un prelievo supplementare di lire 78,10 il chilogrammo.

Il sistema protettivo è indubbiamente efficace ed in grado di mettere la produzione comunitaria al riparo da ogni manovra di concorrenza sleale da parte dei paesi terzi;

lo stesso sistema, però, non è in grado di evitare flessioni dei prezzi interni, quando la produzione tende a dilatarsi oltre i limiti delle possibilità di assorbimento del mercato.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

DI MAURO LUIGI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'I.A.C.P. di Palermo ha stipulato i contratti di riscatto con gli assegnatari delle case popolari avocando a sé la gestione e manutenzione degli stabili, imponendo a tale scopo una elevata spesa di condomino che, inoltre, a datare dal 1° gennaio 1964 è stata aumentata del 40-50 per cento. Con la stessa data anche l'affitto degli alloggi non riscattati è stato aumentato.

Per conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare affinché:

a) la gestione e manutenzione degli alloggi per i quali è stato stipulato il contratto di riscatto sia affidata ai nuovi proprietari.

b) sia revocato l'aumento dei fitti e delle quote di manutenzione e gestione degli stabili per non contribuire con ciò all'aumento del costo della vita. (5627)

RISPOSTA. — Per quanto rilevato dall'interrogante circa la gestione degli alloggi dell'I.A.C.P. di Palermo, ceduti in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, effettivamente l'istituto predetto ha conservato tale gestione in ottemperanza alle istituzioni impartite con la circolare di questo Ministero 10 luglio 1962, n. 2810, per gli alloggi acquistati con il sistema del pagamento rateale del prezzo di cessione. Comunque, dato che il Consiglio di Stato, con recente voto, ha espresso il parere che devono far parte del condominio, costituito a' termini della legge 27 aprile 1962, n. 231, anche gli acquirenti che hanno scelto il sistema del pagamento dilazionato, la gestione, amministrazione e manutenzione degli alloggi in questione, sarà tenuta dall'istituto soltanto fino a quando non sarà stato formalmente costituito il condominio.

Al riguardo è stato invitato l'I.A.C.P. di Palermo perché provveda, con ogni urgenza, alla costituzione dei vari condomini.

Per quanto concerne, invece, le lamentele mosse in ordine alla misura delle quote che i cessionari devono corrispondere all'ente per la gestione amministrativa e di manutenzione degli alloggi, deve farsi presente che fino a quando l'istituto ne curerà la gestione, gli acquirenti dovranno pur sempre versare allo stesso una quota per le cennate spese, così come tale quota era dovuta dagli assegnatari in semplice locazione. La quota stessa risulta per altro stabilita in via provvisoria, restando in ogni caso l'eventuale conguaglio a consuntivo. Dopo la costituzione del condominio, infatti, la misura definitiva delle spese suindicate sarà stabilita dal condominio stesso e le quote relative saranno corrisposte dagli acquirenti direttamente alla amministrazione condominiale.

Circa, infine, la questione relativa all'aumento dei canoni di fitto, l'I.A.C.P. di Palermo non ha proceduto ad alcun aumento, ma ha riunito in unico bollettino mensile sia l'imposta della pigione sia quello della quota mensile di oneri rimborsabili ai sensi della legge 23 maggio 1950, n. 253, articolo 19, i cui arretrati erano stati pagati dagli inquilini con bollettini separati.

Il mancato preavviso agli inquilini di questa determinazione ha causato il lamentato equivoco.

Il Ministro: MANCINI.

DI MAURO LUIGI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza dei seguenti fatti:

a) che la società Alavit di Caltanisetta che gestisce i trasporti extraurbani non osserva i contratti di lavoro e le leggi sociali e non corrisponde da due mesi le ritribuzioni ai lavoratori dipendenti;

b) che l'ufficio provinciale del lavoro si è rifiutato di convocare le parti per la composizione della vertenza, condizionando tale convocazione alla sospensione dello sciopero che i lavoratori sono stati costretti ad effettuare;

c) che il prefetto di Caltanissetta si è rifiutato di intervenire per la composizione della controversia e, addirittura, di ricevere una delegazione di lavoratori con il pretesto dello sciopero in corso;

d) che l'atteggiamento dei dirigenti dell'ufficio del lavoro e del prefetto ha determinato un aggravamento della vertenza e, conseguentemente, dello stato di disagio della popolazione;

2) quali provvedimenti intendano adottare nei confronti della società Alavit responsabile di violazione delle leggi sociali, dei contratti di lavoro, del mancato pagamento dei salari ai propri dipendenti e, pertanto, della continua tensione esistente nell'azienda che

si riflette poi sulla popolazione interessata ai trasporti extraurbani;

3) quali misure intendano adottare nei confronti del prefetto di Caltanissetta e del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro che col loro atteggiamento incorraggiano i datori di lavoro alla inosservanza dei contratti di lavoro e delle leggi sociali. (8244)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati non è risultato che la società autotrasporti Alavit di Caltanissetta abbia ritardato per due mesi la corresponsione della retribuzione ai propri dipendenti e che la stessa non osservi « i contratti di lavoro e le leggi sociali ». È emerso, invece, che nell'estate 1964, detta società, a causa della grave crisi che ha colpito il settore degli autotrasporti in Sicilia, ha soltanto ritardato di 15 o 20 giorni, rispetto alla scadenza prevista, il pagamento delle retribuzioni dovute ai propri dipendenti ed ha commesso alcune irregolarità per erronea interpretazione del contratto di lavoro, per altro, immediatamente regolarizzate.

Il Ministero dell'interno ha comunicato che il prefetto di Caltanissetta – in occasione dello sciopero proclamato dalla C.G.I.L. il 25 settembre 1964 per il ritardato pagamento dei salari da parte dell'azienda, nonostante questa avesse già dato assicurazione che il 28 dello stesso mese avrebbe iniziato i pagamenti – ha rifiutato di ricevere una delegazione di scioperanti perché non era stato chiesto il suo intervento prima dello sciopero, ma che, precedentemente, aveva già interessato l'ufficio provinciale del lavoro perché procedesse tempestivamente alla convocazione delle parti.

Dal canto suo l'ufficio provinciale del lavoro di Caltanissetta non ha mai rifiutato di convocare le parti per la risoluzione della controversia insorta presso la suindicata società. Risulta, infatti, che detto ufficio ha tenuto diverse riunioni e nell'ultima di esse, tenutasi il giorno 8 ottobre 1964 le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i punti della controversia.

La situazione, quindi, presso la società Alavit è rientrata nella normalità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

FABBRI FRANCESCO, PREARO, DE LEONARDIS, DE MARZI, FRANZO, STELLA, GRAZIOSI, IMPERIALE, FUSARO, GAGLIARDI, CORONA GIACOMO, MARTINO EDOARDO, FORNALE, LOMBARDI RUGGERO, VERONESI, BELCI, PATRINI, BREGANZE, ZUGNO, DE PONTE, SINESIO, CANESTRARI, MIOTTI CARLI AMALIA, COLLESELLI, BRESSANI E CERUTI CARLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere se intendano prorogare oltre il 31 dicembre 1964, e quanto meno fino all'entrata in vigore della legge delegata sulla repressione delle frodi nella preparazione e commercio di mosti, vini e aceti, l'autorizzazione all'impiego degli esteri etilico e propilico dell'acido paraossibenzoico nei vini venduti in recipienti superiori ai dieci litri e contenenti almeno l'1 per cento di zuccheri riduttori.

Infatti, mentre il vino venduto in bottiglia può essere stabilizzato con i normali mezzi fisici, quali la pastorizzazione o l'imbottigliamento a caldo, il vino confezionato e spedito in damigiane, che rappresenta circa il 60-70 per cento del vino posto in commercio, non può esserlo, in quanto, una volta aperto il recipiente, è soggetto a facili inquinamenti di lieviti e batteri che producono rifermentazioni e vere e proprie malattie batteriche.

Pare agli interroganti che la proroga in questione possa essere concessa in quanto i ricordati additivi:

1) sono ritenuti innocui da tutta la letteratura scientifica al rigurado e sono già legalmente ammessi da una cinquantina di anni in molti paesi, fra cui gli Stati Uniti d'America;

2) si sono dimostrati tecnicamente validi ad impedire sviluppi microbici, e quindi a garantire limpidezza al vino;

3) consentono agli operatori vinicoli e in particolare alle cantine sociali di continuare a vendere i prodotti sfusi e in recipienti superiori ai dieci ltri. Non è affatto possibile, nell'attuale situazione economica, un rapido ed immediato passaggio al completo imbottigliamento, che richiede, oltre a costi di lavorazione maggiori, l'installazione di costosi impianti di imbottigliamento.

Gli interroganti chiedono se sia possibile estendere il permesso di aggiunta dei prodotti ricordati anche ai vini « abboccati » contenenti dosi inferiori all'1 per cento di zucchero. Infatti anche vini con tenore zuccherino dello 0,4-0,5 per cento possono essere sede di moltiplicazione di lieviti e quindi soggetti a intorbidamenti. Inoltre in seguito all'aereazione che colpisce il vino durante il travaso nelle damigiane si può avere anche in vini secchi, non contenenti zuccheri fermentescibili, la proliferazione di fermenti, co-

me alcune specie di blastomiceti (esempio di *Saccharomyces Chodati*) capaci di utilizzare l'alcole come unica fonte idrocarbonata. (8962)

RISPOSTA. — Spiace comunicare che questo Ministero non ravvisa la possibilità di aderire alla richiesta degli interroganti in quanto l'autorizzazione all'impiego degli esteri etilico e propilico dell'acido paraossibenzoico quali additivi ai vini, contenenti almeno l'1 per cento di zuccheri riduttori, venduti in recipienti superiori ai dieci litri, fu accordata, a suo tempo, a titolo provvisorio per dare modo ai commercianti di attrezzarsi con idonei impianti di pastorizzazione.

Inoltre, sta per essere completata la predisposizione del provvedimento delegato concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mosti, dei vini e degli aceti, e pertanto non sembra opportuno rinnovare concessioni per l'uso di antifermentativi, quando il problema dovrà essere trattato e risolto nel testo del provvedimento in parola.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: FERRARI AGGRADI.

FASOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la sede centrale dell'« Anmil » – ad ormai quasi due anni dalla emanazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 – in provincia di La Spezia non ha ancora liquidato alcun assegno di incollocabilità ad invalidi del lavoro per i quali sussistano condizioni di accertato bisogno.

Risulta che detta sede centrale dell'« Anmil », mentre ha imposto alle sezioni provinciali di non tenere in alcun conto le dichiarazioni di incollocabilità rilasciate dalla commissione competente, istituita ai sensi della legge 3 ottobre 1947, n. 1222, nel volgere di pochi mesi ha inviato ben 5 supplementi alla circolare contenente le norme per la erogazione dell'assegno di incollocabilità, approvate dal Ministero del lavoro nel giugno 1964, impartendo disposizioni sempre più restrittive, se non addirittura modificative delle norme approvate, rendendo vano, in tal modo, ogni lavoro compiuto per accertare la sussistenza delle condizioni richieste per la concessione dell'assegno.

L'interrogante chiede di conoscere che cosa si intenda fare per porre termine a tale situazione e quindi per far sì che il sussidio sia sollecitamente corrisposto a chi si trovi nelle condizioni previste dalla legge. (8877)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che nella provincia di La Spezia sono ancora in corso di esame presso la commissione provinciale per il collocamento degli invalidi e mutilati del lavoro, le pratiche di quei lavoratori invalidi che hanno chiesto di beneficiare dell'assegno di incollocabilità; per contro non è risultato che presso la sezione locale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro si trovino pratiche di invalidi già dichiarati incollocabili ai quali non sia stato liquidato l'assegno di incollocabilità.

L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in base alle direttive fornite dal Ministero del lavoro, ha semplicemente richiamato le predette commissioni provinciali ad attenersi, nella formulazione del loro giudizio sulla incollocabilità, ai criteri stabiliti dalle disposizioni di legge, al fine di non pregiudicare il diritto di quegli invalidi trovantisi nelle condizioni obiettive di incollocabilità, mentre, con i supplementi alla circolare cui si riferisce l'interrogante, ha fornito chiarimenti, direttive e risposte a quesiti formulati dalle proprie sezioni provinciali, allo scopo di agevolare l'indagine diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di bisogno degli invalidi di lavoro aspiranti all'assegno di che trattasi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga di dover dare le opportune disposizioni affinché venga data integrale applicazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

Quanto sopra si chiede per non ritardare oltre la sistemazione di dipendenti che attendono già da troppo tempo e per far sì che l'unione sindacale che ne tutela gli interessi, avendo constatato la inutilità degli sforzi finora fatti per ottenere la completa applicazione della suindicata legge, si proponga di svolgere un'azione in campo internazionale indubbiamente dannosa al buon nome del nostro paese. (7083)

RISPOSTA. — A parere di questo Ministero, non sembra esatto poter affermare che la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, non abbia avuto integrale applicazione.

Infatti, in adempimento alla cennata legge, il personale ex dipendente del governo militare alleato è stato inquadrato, fin dal

19 luglio 1961, in un ruolo speciale ad esaurimento e, con la stessa decorrenza, fruisce regolarmente del trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contenute nella legge medesima.

Per quanto concerne, poi, il ventilato ricorso da parte dell'unione sindacale (che tutela gli interessi del personale in questione) ad un'azione in campo internazionale, sembra superfluo ricordare che un'eventuale azione, nel caso specifico, potrebbe essere intrapresa esclusivamente mediante ricorso agli organi nazionali aventi giurisdizione nel settore in discussione, essendo chiaramente la materia estranea alla sfera di competenza di organismi supernazionali.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla vertenza instaurata dall'operaio Schiripa Orlando, nato à Gioiosa Jonica e residente a Roccella Jonica (Reggio Calabria) contro il signor Papandrea Angelo titolare di azienda agricola per rivendicare le assicurazioni sociali per il periodo dal 1951 al 15 marzo 1963. L'interrogante fa presente che la vertenza è stata sollecitata al competente ispettorato del lavoro di Reggio Calabria da parte della camera del lavoro di Roccella Jonica fin dal marzo 1964. (8134)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria, sin dal 14 settembre 1964, ha reso noto alla camera del lavoro di Roccella Jonica l'esito della denuncia presentata dal lavoratore agricolo Orlando Schiripa contro l'azienda agricola Angelo Papandrea da Caulonia Marina per la mancata iscrizione presso gli istituti previdenziali.

L'ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati ha provveduto ad iscrivere il predetto lavoratore negli elenchi nominativi dei lavoratori del comune di Caulonia per il periodo non colpito da prescrizione, e cioè dall'11 novembre 1959 al 15 marzo 1963. L'ispettorato del lavoro ha provveduto, inoltre, ad elevare verbale di contravvenzione a carico del datore di lavoro per la inosservanza dei minimi salariali contrattuali.

Il Ministro: DELLE FAVE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire presso l'ente interessato alla liquidazione dell'ex I.N.A.-Casa, affinché vengano prorogate al 31 dicembre le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 14 dicembre 1963, n. 60, a proposito della facoltà di passaggio a locazione dei contratti con patto di futura vendita.

Tutto ciò allo scopo di andare incontro alle centinaia di assegnatari degli alloggi I.N.A.-Casa del mezzogiorno d'Italia, i quali, per diversi motivi, non hanno ancora potuto usare della facoltà sopraccitata. (8757)

RISPOSTA. — Il termine di un anno, previsto dall'articolo 38 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che consente agli assegnatari di alloggio a riscatto, che versino in disagiate condizioni economiche, di chiedere la trasformazione in assegnazione in locazione semplice, è scaduto, improrogabilmente, il 3 aprile 1964. Pertanto, il Ministero del lavoro non ha alcun potere di modificare in via amministrativa quanto è stato disposto dalla predetta legge.

Il Ministro: DELLE FAVE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, sotto lo specioso motivo delle ferie estive, l'ambulatorio « Inam » di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) è stato chiuso dal 1° settembre 1964 e ancora non è stato riaperto, malgrado le suddette ferie siano finite da un bel pezzo.

Si chiede quali provvedimenti si intendano adottare per la riapertura dell'ambulatorio in parola, che deve servire migliaia di lavoratori. (8758)

RISPOSTA. — L'« Inam » ha comunicato che il proprio ambulatorio di cure iniettive di Villa San Giovanni, chiuso per ferie al personale durante il mese di agosto, è stato riaperto il 1° settembre 1964. Successivamente, a seguito di un infortunio occorso all'infermiera addettavi, che non è stato possibile sostituire per mancanza *in loco* di un elemento idoneo, il servizio è stato ulteriormente sospeso.

Dal 18 novembre 1964 l'ambulatorio ha ripreso il regolare funzionamento; l'« Inam » ha tuttavia avuto cura di assicurare, durante il periodo di chiusura dell'ambulatorio in parola, il servizio di terapia iniettiva presso gli ambulatori dei medici di libera scelta, in modo che nessun pregiudizio derivasse agli assistiti.

Il Ministro: DELLE FAVE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore delle

centinaia di lavoratori dipendenti dalla società Liquigas, minacciati di licenziamento, in conseguenza della riorganizzazione della suddetta società, il cui capitale sociale è passato sotto il controllo della società monopolistica Esso.

In particolare, data la precaria nota situazione esistente in Calabria, laddove le possibilità di occupazione sono del tutto limitate o inesistenti, si chiede quali misure si riproponga di prendere per evitare che i 12 dipendenti dell'azienda in parola a Reggio Calabria ed i 17 in servizio a Catanzaro siano ridotti allo stato di disoccupazione. (8851)

RISPOSTA. — Non risulta allo scrivente che il capitale sociale della Liquigas sia passato sotto il controllo della società Esso. La Liquigas è soltanto la rappresentante esclusiva della società Esso per la vendita del gas prodotto da questa.

Il Ministero dell'industria e commercio ha comunicato che la riorganizzazione della società Liquigas, attualmente limitata alle sole filiali delle province di Reggio Calabria e Catanzaro, trova la sua giustificazione nella struttura del mercato dei gas di petrolio liquefatti, nei crescenti costi di produzione e di distribuzione e nella necessità di non aumentare i prezzi di vendita al consumatore del prodotto medesimo.

Risulta, tuttavia, che la società Liquigas nel riorganizzare le due proprie filiali di Reggio Calabria e di Catanzaro ha licenziato alcuni dipendenti, ma nel contempo ha assicurato che non disporrà altre riduzioni di personale.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, considerato il continuo depauperamento del patrimonio zootecnico, ritenga opportuno vietare la macellazione dei vitelli da latte, sottoponendola al parere preventivo del veterinario comunale.

L'interrogante fa presente che il consumo di vitello da latte a scapito dell'allevamento rappresenta un'assurdità, tanto più che costringe lo Stato ed i privati ad importare vitelli da allevamento, mentre potrebbe essere assegnato un premio, per vitello allevato, agli agricoltori interessati, pari al dazio di importazione al quale si rinuncia oggi allo scopo di favorire l'importazione di vitelli. (8223)

RISPOSTA. — Come è noto la legge 23 maggo 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura, ha conferito la facoltà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre, con atto amministrativo, il temporaneo divieto di macellazione, ove occorra in zone determinate, di vitelli e vitelloni di peso inferiore a quello da indicare nello stesso provvedimento. Di tale facoltà, per altro, questo Ministero, almeno per il momento, non ritiene necessario avvalersi dato che si va già determinando una ripresa degli allevamenit bovini.

Quanto, poi, alla proposta di stabilire un premio per vitello allevato, si fa osservare che essa è in contrasto con le regolamentazioni comunitarie, le quali prevedono l'abolizione di ogni tipo di premi alla produzione.

Questo Ministero ritiene, invece, che si possano incoraggiare gli allevatori ad elevare il peso medio dei soggetti destinati al macello, con la adozione di particolari incentivi, in attuazione della citata legge 23 maggio 1964, n. 404.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se intenda intervenire presso l'amministrazione dei lavori pubblici, quella dei trasporti e aviazione civile, nonché quella della difesa, per ottenere commesse di lavoro per i cantieri navali e officine meccaniche della Giudecca (Venezia), che risentendo delle particolari difficoltà congiunturali, sono venuti a trovarsi in condizioni di difficoltà.

L'interrogante fa presente che detti cantieri sono attrezzati per costruire draghe, imbarcazioni di ogni tipo, motovedette, ecc. (8225)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di svolgere presso i ministeri ai quali ci si richiama il più attivo interessamento al fine di ottenere un incremento delle commesse affidate ai C.N.O.M. della Giudecca.

Il Ministero dei lavori pubblici ha fatto presente che detti cantieri sono stati sempre, per il passato, invitati a partecipare alle gare inerenti ai lavori di riparazione occorrenti sia ai mezzi del servizio escavazioni porti sia a quelli effossori in dotazione all'ufficio del genio civile per le opere marittime di Venezia ed ha quindi asscurato che per l'avvenre saranno tenuti presenti anche per eventuali lavori di costruzione di draghe, rimorchiatori, ecc.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha sottolineato che in passato i cantieri in parola erano costantemente invitati per la

fornitura di carpenteria in genere, ferramenta per veicoli, apparecchi di sollevamento, serbatoi per treni, rubinetterie ecc. e più volte erano risultati aggiudicatari.

Da qualche anno a questa parte però la ditta, sia per aver declinato numerosi inviti rivoltile, sia per aver posto condizioni meno favorevoli di quelle della concorrenza, non era stata più invitata a partecipare alle gare. Comunque, detto Ministero ha assicurato che, data la nuova situazione ora segnalatagli, terrà presente la ditta per future necessità della azienda ferroviaria.

Per quanto riguarda da ultimo il Ministero della difesa, esso non ha, allo stato attuale, la possibilità di passare alla ditta in questione ordinativi di lavoro o di forniture.

Questo Ministero, da parte sua, desidera assicurare che la situazione dell'azienda continuerà ad essere seguita con la più attenta cura per tutti quegli interventi che dovessero rendersi necessari per consentirle di superare ogni eventuale difficoltà.

Il Ministro: Bo.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se corrisponda a verità che sarebbe intenzione dell'amministrazione ferroviaria trasformare la stazione di Vittorio Veneto (Treviso) in assuntoria.

A prescindere infatti dall'evidente declassamento che ne deriverebbe alla città interessata, l'interrogante chiede se tale provvedimento non preluda, eventualmente, ad una soppressione del tronco ferroviario Conegliano-Ponte delle Alpi-Cortina d'Ampezzo.

In tal caso, l'interrogante fa presente la gravità della decisione – che non potrebbe essere accettata dalle popolazioni interessate – la quale, specie in mancanza dell'autostrada Venezia-Dobbiaco, aggraverebbe la già difficile situazione dei traffici e dell'economia locale. (9181)

RISPOSTA. — Nello studio dei provvedimenti da adottare per realizzare economie di esercizio, soprattutto nel settore delle linee deficitarie, è compresa l'istituzione della gestione con assuntore nella stazione di Vittorio Veneto situata sulla linea Conegliano-Ponte nelle Alpi, il cui bilancio economico presenta una notevole passività.

Dall'attuazione del provvedimento ancora in fase di studio, non deriverebbe tuttavia alcuna menomazione funzionale o di prestigio della stazione di Vittorio Veneto alla quale verrebbe assegnato personale della categoria degli assuntori tecnicamente e professionalmente preparato per garantire la continuità e l'efficacia del servizio.

Per quanto riguarda la ventilata soppressione delle linee ferroviarie Conegliano-Ponte nelle Alpi e Padova-Ponte nelle Alpi-Calalzo (Cortina d'Ampezzo) si precisa che, rientrando entrambe le linee tra quelle a scarso traffico fortemente deficitarie, non sono al momento giustificate le apprensioni per la sorte della linea Padova-Calalzo, in quanto soltanto la Conegliano-Ponte nelle Alpi è in effetti interessata dagli studi in corso per un eventuale limitato ridimensionamento della rete ferroviaria.

Il problema di tale ridimensionamento, da tempo auspicato, si pone oggi per l'azienda ferroviaria in termini di particolare necessità ed urgenza dato che l'articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1683, sopprime a decorrere dal 1° luglio 1966, il rimborso all'azienda stessa dei disavanzi di gestione delle linee fortemente passive, già ammesso, a titolo di riconoscimento di oneri extra-aziendali, dall'articolo 3 della legge n. 1155 del 1957.

L'emanazione della citata legge n. 1688 del 1962, esprime quindi il manifesto intendimento del legislatore di vedere risolto, entro la data indicata, il problema del cennato ridimensionamento che oltre tutto costituisce una delle indispensabili premesse per poter dare un più moderno assetto alle restanti linee a maggior traffico, mediante un'estesa applicazione dei perfezionamenti offerti dalla odierna tecnica ferroviaria.

La sollecita soluzione del problema è altresì auspicabile per evitare i notevoli investimenti che si renderebbero altrimenti necessari per il riclassamento delle linee in questione, investimenti per i quali non sono in atto disponibili i relativi fondi e che d'altronde non avrebbero altro scopo che quello di riattare linee improduttive e di ben scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico delle zone servite.

Premesse tali considerazioni di carattere generale, si deve, comunque, precisare che finora non è stato autorizzato alcun provvedimento di soppressione totale o parziale dei servizi ferroviari svolti sulla linea Conegliano-Ponte nelle Alpi, né al momento è possibile formulare attendibili previsioni circa la sorte della linea stessa. Eventuali decisioni in proposito non sarebbero adottate se non previa attenta e responsabile valutazione della loro opportunità e convenienza sotto i molteplici aspetti tecnico, economico e sociale, avendo

cura soprattutto di evitare sfavorevoli ripercussioni sulle popolazioni locali.

A tal fine verrebbero istituiti idonei autoservizi sostitutivi tali da garantire all'utenza condizioni di trasporto comparabili con quelle ferroviarie, anche per quanto si riferisce al regime tariffario.

Inoltre, qualora le esigenze locali e l'entità del traffico lo richiedessero, il servizio merci potrebbe continuare ad essere svolto su rotaia, mantenendo totalmente o parzialmente in esercizio la linea in regime economico.

Il Ministro: JERVOLINO.

GIOLITTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere come intenda intervenire nei confronti della deliberazione in data 20 ottobre 1964, n. 20446/521 dell'ospedale civile di Cuneo, con la quale si dichiara che il matrimonio per le dipendenti interne costituisce risoluzioni del rapporto di lavoro. (8673)

RISPOSTA. — La deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Cuneo non afferma il principio secondo il quale il matrimonio delle inservienti interne – cosiddette « collegiate » per il fatto che consumano i pasti e pernottano in ospedale – costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro; essa pone in evidenza che il regolamento del convitto delle inservienti interne non consente il passaggio automatico al gruppo delle inservienti esterne senza determinare la risoluzione del rapporto di lavoro.

Risulta, tuttavia, che gli organi responsabili dell'ospedale intendono apportare idonee modifiche al predetto regolamento disciplinare il passaggio dall'uno all'altro gruppo delle dipendenti in questione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GIOMO. — *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* — Per conoscere se intendano prendere opportuni provvedimenti per ovviare al gravissimo danno per le cose e le persone derivato dalle scorie polverose che inquinano specie durante la stagione invernale, l'atmosfera della città di Milano. Su tale città sono cadute infatti nell'anno 1962 sei tonnellate di polvere nera ed oleosa per chilomerto quadrato e tali depositi carboniosi ed unti provocano forte nocumento alla salute degli abitanti e danni incalcolabili agli impianti pubblici e privati della città.

La situazione va sempre più peggiorando: mentre nel 1957 i depositi di polveri erano di 4,060 tonnellate per chilometro quadrato, nel 1962 si è passati alle oltre sei tonnellate denunciate. In questo inverno poi, a causa delle particolari condizioni atmosferiche (nebbie persistenti senza possibilità di ricambio dell'atmosfera), ogni *record* verrà purtroppo battuto.

I provvedimenti invocati dall'interrogante potrebbero consistere oltre che in una maggiore sorveglianza in ordine alla funzionalità degli impianti industriali e di riscaldamento da parte degli organi competenti, anche nel concedere sgravi fiscali sulle nafte usate per il riscaldamento stesso, così come vengono concessi per i combustibili destinati agli usi agricoli. In tal modo aumenterebbe la convenienza ad usare gasolio di qualità migliore, capace di produrre una quantità minore di scorie. (3513)

RISPOSTA. — A Milano da diversi anni è in funzione un centro di studio, largamente attrezzato, per raccogliere ed elaborare in modo continuativo i dati relativi alle ricerche sull'inquinamento atmosferico. I risultati degli studi, resi noti attraverso la stampa scientifica hanno evidenziato il particolare risalto che l'inquinamento atmosferico rappresenta per la città di Milano.

L'amministrazione sanitaria ha seguito attentamente il fenomeno anche in altre città industriali e sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la commissione interministeriale all'uopo costituita ha predisposto un disegno di legge recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico che, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è stato presentato nel dicembre 1964 al Senato della Repubblica.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

GIORGI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che l'O.N.M.I. dopo aver ottenuto il finanziamento necessario per la costruzione in Celano (L'Aquila) della casa madre e del bambino e dell'asilo nido, ha realizzato solo la casa della madre e del bambino eludendo una spesa di nove milioni circa, destinata alla costruzione dell'asilo nido;

2) se siano informati che l'area sulla quale è stata costruita la casa della madre e del bambino fa parte di una zona concessa in enfiteusi dal comune di Celano al convento di Santa Maria Valleverde dell'ordine dei frati minori della provincia Bernardiniana de L'Aquila e per la quale area è stata poi richie-

sta l'affrancazione dell'amministrazione della provincia Bernardiniana;

3) se ritengano necessario accertare il motivo per cui nove milioni di lire concesse per la realizzazione dell'asilo nido non sono state impiegate;

4) se reputino indispensabile accertare le responsabilità che gravano su coloro che hanno permesso la costruizone di un immobile pubblico in un'area concessa in enfiteusi, affrancando la quale la proprietà pubblica diventerà bene privato. (7926)

RISPOSTA. — Nell'ottobre 1950 la federazione provinciale O.N.M.I. de L'Aquila rappresentava l'opportunità di istituire in Celano una casa della madre e del bambino, al fine di venire incontro alle necessità assistenziali della popolazione materna e infantile della zona.

L'iniziativa originariamente approvata, comportante un impegno di circa 9 milioni a carico dell'opera, fu successivamente accantonata per gravi difficoltà d'ordine finanziario: il progetto frattanto redatto prevedeva un importo effettivo di 25 milioni, di molto superiore quindi ai 9 milioni in un primo tempo preventivati, e tale maggiore spesa non poteva essere sostenuta dall'opera, sulla quale sarebbe dovuto anche gravare l'acquisto del terreno, essendo venuta meno la proposta di donazione dello stesso da parte del locale convento di Santa Maria Valleverde.

Apparve pertanto molto conveniente aderire alla nuova proposta del predetto convento che aveva in corso di realizzazione la costruzione di un edificio, su suolo concesso in enfiteusi dal comune.

In base ad apposita convenzione, il convento di Santa Maria di Valleverde si impegnò a destinare ai servizi assistenziali dell'O.N.M.I. il primo piano del costruendo fabbricato, cedendolo in godimento alla federazione provinciale de L'Aquila per il periodo di 29 anni, dietro corrispettivo di mille lire annue; da parte sua l'O.N.M.I. ha concorso alla spesa di costruzione con un contributo di lire 7 milioni e ha provveduto alla attrezzatura completa dei servizi, restando i mobili di proprietà di essa O.N.M.I.

Fin dall'ottobre 1954 i servizi assistenziali (refettorio materno, consultorio pediatrico, ostetrico e consultorio dermosifilopatico) sono stati installati nei nuovi locali, consistenti in sette stanze ed una amplissima terrazza.

Non si è più proceduto, invece, alla apertura dell'asilo-nido, in quanto le note difficoltà finanziarie non hanno consentito alla sede centrale di stanziare i fondi necessari per il funzionamento di tale tipo di istituzione che, tra l'altro, richiede l'asssunzione di personale fisso: economa, coadiutrice sanitaria, puericultrice, inservienti, custode.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere secondo quali criteri sia stata liquidata la pensione al signor Martelli Raffaele da Cassano Jonio, già dipendente della società per azioni idroelettrica Garga. Al signor Martelli, infatti, pensionato autonomo dal 1° novembre 1962, categoria quinta, la pensione è stata liquidata solo in base all'importo dei contributi che la detta società ha per lui versato fino al 31 agosto 1958 (data in cui la società medesima passò a far parte di quelle iscritte al fondo speciale elettrici) e ciò perché l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Cosenza assume che da tale data fino al 1° novembre 1962 non risultano versati altri contributi.

In conseguenza, l'interrogante chiede anche di conoscere se le somme che la società Garga, in forza della legge 31 marzo 1956, n. 293, ha versato alla direzione generale dello Istituto nazionale della previdenza sociale per il signor Martelli siano state regolarmente accreditate allo stesso e se si ritenga opportuno, al fine di evitare possibili errori, che ogni dipendente sia munito di un documento comprovante la propria posizione assicurativa, dato che a seguito della citata legge 31 marzo 1956, n. 293, le tessere con le marche applicate fino al 31 agosto 1958, sono state ritirate dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (5836)

RISPOSTA. — La sede provinciale dell'I.N.P.S. di Cosenza ha comunicato di aver liquidato al signor Raffaele Martelli, iscritto al fondo di previdenza elettrici dal 1° luglio 1953, la pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con decorrenza 1° novembre 1962, computando in essa anche i contributi relativi al periodo dal 1° luglio 1953 al 31 agosto 1958. Detti contributi non avrebbero dovuto essere considerati in quanto riferiti al periodo di iscrizione al predetto fondo.

Pertanto, la sede I.N.P.S. di Cosenza ha provveduto a riliquidare la pensione stessa, che ammonta a lire 18.700 mensili.

Per quanto riguarda la pensione per invalidità a carico del fondo di previdenza elettrici, la direzione generale dell'I.N.P.S. ha

fatto presente di non aver potuto procedere alla liquidazione perché la società idroelettrica Garga, malgrado sia stata più volte sollecitata, non ha ancora regolarizzato la posizione contributiva presso il fondo stesso, a partire dal 1° ottobre 1963.

Ha, tuttavia, assicurato di aver impartito opportune disposizioni alla sede di Cosenza perché proceda per le vie legali al recupero dei contributi non ancora versati, e che provvederà con urgenza a liquidare all'interessato la relativa pensione di invalidità non appena sarà ricostituita la posizione contributiva.

Il Ministro: DELLE FAVE.

GUERRINI, BARDINI, TOGNONI E BECCASTRINI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del vivo fermente esistente tra i dipendenti della miniera mercurifera di Abbadia San Salvadore (Siena), causato dall'atteggiamento e dalle misure che la società Monte Amiata da tempo va adottando, in spregio ai diritti democratici costituzionali dei lavoratori ed in netto contrasto con le disposizioni a suo tempo emanate dallo stesso ministro Bo in ordine alle libertà sindacali ed al democratico svolgimento dei rapporti all'interno delle aziende statali ed a partecipazione statale.

Sta di fatto che la direzione della predetta miniera, sorda ad ogni richiamo, non solo continua ad impedire ai rappresentanti dei patronati dei lavoratori di esplicare la loro attività assistenziale nell'ambito aziendale e si rifiuta di ricevere la segreteria del locale sindacato minatori aderente alla C.G.I.L., ma, dopo avere più volte ostacolato e ritardato lo svolgimento di assemblee di maestranze convocate dalla commissione interna, ha ripetutamente minacciato di provvedimenti disciplinari il segretario della stessa commissione interna, proprio in dipendenza dell'esplicazione del mandato unitariamente a questi affidato ai sensi dell'apposito accordo interconfederale. Recentemente la direzione è giunta addirittura a multare un minatore attivista sindacale perché distribuiva volantini in orario non di attività lavorativa, e ciò quando la stessa direzione comanda alle guardie giurate dell'azienda di diffondere tra i dipendenti il periodico *La Gazzetta per il lavoratore*, di nota ispirazione confindustriale;

2) se ritengano dover prontamente intervenire e quali provvedimenti intendano adottare per indurre la direzione della miniera a ripristinare e rispettare i diritti e le libertà democratiche dei lavoratori, per far revocare la misura disciplinare presa nei confronti del minatore di che trattasi, e perché nell'azienda i rapporti si normalizzino e possano permanentemente svolgersi nello spirito della Costituzione repubblicana. (8602)

RISPOSTA. — Dalle indagini effettuate sia dai competenti organi del Ministero del lavoro; sia dai servizi responsabili dell'I.R.I., non è risultata fondata l'affermazione che la direzione aziendale di Abbadia San Salvatore della società Monte Amiata ponga ostacoli alle riunioni sindacali.

Essa infatti, nonostante l'articolo 14 dell'accordo interconfederale 8 maggio 1958, concernente la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne, sancisca che, salvo casi eccezionali, le riunioni debbono essere tenute fuori dell'orario di lavoro e devono trattare problemi sindacali, ha sempre accolto la richiesta della commissione interna di svolgere riunioni durante l'orario di lavoro, permettendo l'uscita anticipata di 15 minuti al primo turno di operai e l'entrata con 15 minuti di ritardo per il secondo turno. Le assemblee in parola pertanto sono sempre state autorizzate, ne è stata tollerata la protrazione oltre l'orario previsto e nessun rilievo è stato mosso anche quando sono state trattate questioni non prettamente sindacali.

In un sola occasione, è stata differita una riunione (dal 14 al 31 luglio 1964), che era stata richiesta dalla commissione interna, allo scopo di dare alle maestranze gli auguri per le ferie collettive, con inizio dal 1° agosto successivo.

In quella circostanza la direzione aveva proposto che la riunione si tenesse il 14 luglio ma fuori dell'orario di lavoro; essendo stata tale proposta respinta dalla commissione interna la riunione stessa venne rinviata al 31 luglio, data in cui ebbe regolarmente luogo.

Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari a carico del segretario della commissione interna, si fa presente che esso è stato esplicitamente diffidato dal tenere riunioni di maestranze sul piazzale o in locali della miniera senza il prescritto permesso della direzione; per tale ripetuta mancanza infatti gli era stato già inflitto un rimprovero scritto.

Circa l'asserito rifiuto di ricevere la segreteria del locale sindacato minatori aderente alla C.G.I.L., l'I.R.I. ha fatto presente che la direzione in linea di massima non rifiuta di ricevere sindacalisti o delegazioni sindacali; sempre che non si intenda intavolare in sede

locale trattative per la soluzione di vertenze che vengono discusse a livello nazionale.

Per quanto riguarda i patronati dei lavoratori, la direzione ha sempre dato la sua collaborazione all'attività assistenziale svolta da diversi organismi sindacali. Ha fornito, infatti, ogni volta che siano stati richiesti, tutti gli elementi relativi al personale dipendente, necessari allo svolgimento delle pratiche di assistenza.

È risultato, poi, che il periodico *Gazzetta dei lavoratori*, che da molti anni viene inviato alla direzione in numero di 40 copie, non è distribuito dalle guardie giurate direttamente ai lavoratori, ma depositato nei locali di riunione (refettori, circolo, ecc.) a disposizione di chiunque desideri leggerlo o ritirarlo.

Il provvedimento di due ore di multa, inflitto ad un dipendente membro della C.I.F. è stato preso perché distribuiva volantini allo interno dell'azienda senza alcun preventivo permesso e nonostante la diffida rivoltagli da una guardia giurata, in relazione all'articolo 40 lettera *l*) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 marzo 1963.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi del ritardato pagamento ai funzionari e commessi della dogana di Genova del premio consortile annuale, già messo a disposizione da diversi mesi dal consorzio autonomo del porto di Genova.

Vero è che si tratta di un compenso relativo a lavoro effettivamente svolto dal personale di dogana nell'interesse, a nome e per conto del consorzio del porto, che non comporta alcun onere per lo Stato e che viene elargito da una pubblica amministrazione.

Tale ritardo che non trova, a parere dell'interrogante, giustificazione alcuna, è motivo di vivo malcontento fra gli interessati, i quali non si vedono corrispondere le somme già messe a disposizione dall'ente che ha beneficiato del loro lavoro. (8937)

RISPOSTA. — Sono già state impartite al capo del compartimento doganale di Genova, da parte di questo Ministero, le disposizioni di competenza perché sia proceduto alla ripartizione del compenso consortile al personale della dogana che, direttamente o indirettamente, abbia preso parte al lavoro svolto nell'interesse del consorzio del porto di Genova.

Il Ministro: TREMELLONI.

MAGNO. — *Al Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se ritengano necessaria la costruzione di una strada direttissima a quattro corsie che congiunga la città di Foggia alle spiagge del golfo di Manfredonia.

La strada statale n. 89 si dimostra sempre più incapace di disimpegnare l'intenso traffiche che, soprattutto nei mesi estivi, si svolge tra Foggia e le spiagge, tanto che sempre più frequenti sono gli incidenti automobilistici. (8066)

RISPOSTA. — In effetti, il traffico scorrente sulla strada statale n. 89, Garganica (tronco Manfredonia-Foggia) diviene, nei mesi estivi, maggiormente intenso e tale incremento, come ovunque, aumenta la frequenza degli incidenti.

Secondo il competente parere del Ministero dei lavori pubblici, tuttavia, la necessità di costruire una strada direttissima a quattro corsie, che congiunga la città di Foggia con il litorale di Manfredonia, non pare giustificata, sia in relazione ai dati statistici del traffico rilevati lungo la predetta statale n. 89, sia per l'ingente spesa occorrente.

L'anzidetto dicastero ha, pertanto, preso in considerazione la possibilità di ampliare la sede stradale lungo il citato tronco, adeguandone le caratteristiche plano-altimetriche alle attuali esigenze. Da una previsione di massima, risulta che per tali interventi occorrerebbe una spesa di lire 800 milioni circa, spesa che le attuali disponibilità finanziarie dell'« Anas » non consentono, per il momento, di poter affrontare.

Trattandosi, dunque, di un adeguamento di strada statale, resta esclusa la competenza della Cassa per il mezzogiorno, la quale – come è senz'altro noto – deve far fronte alle numerosissime esigenze che vengono prospettate da ogni parte del mezzogiorno e che in molti casi concernono la costruzione di opere viarie della massima urgenza ed importanza per lo sviluppo economico delle zone interessate.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

MAGNO. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — In merito alla necessità di indagare sull'operato dell'appaltatore del servizio di riscossione dell'imposta di consumo del comune di Deliceto (Foggia), dato il vivo malcontento e le denunce degli esercenti locali. (8832)

RISPOSTA. — L'operato del dirigente dell'ufficio imposte di consumo gestito dallo I.N.G.I.C. nel comune di Deliceto, è da ritenere, per tutto il periodo in cui lo stesso funzionario ha prestato servizio in quella sede, conforme a legge.

Invero, il predetto dirigente ebbe a rilevare, nel riesame dei contratti di abbonamento, che molti commercianti effettuavano vendite di merce non compresa nelle relative licenze di commercio, e quindi negli abbonamenti, con evidente evasione dell'imposta.

Per tal motivo, nonché allo scopo di adeguare l'avvenuto passaggio di alcuni generi dal sistema di abbonamento a quello a tariffa, lo stesso funzionario iniziò la procedura di revisione degli abbonamenti.

Tale inziativa ha, ovviamente, suscitato il malcontento di alcuni esercenti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere i motivi per i quali non vengono definite le migliaia e migliaia di pratiche di pensione, di invalidità e vecchiaia, dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri, pratiche che giacciono da anni presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. e risultano del tutto definite sotto il profilo istruttorio. (6560)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro e l'I.N.P.S., già prima dell'approvazione della legge 12 maggio 1964, n. 302, che prevede il recupero dei contributi dovuti per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli anni 1962-63, hanno diramato apposite circolari nelle quali sono state anticipate le modalità da seguire per la definizione delle istanze di pensioni pendenti.

Il predetto istituto, a suo tempo, ha assicurato che le proprie sedi periferiche hanno eseguito le direttive impartite con le citate circolari e che per tutte le pensioni definite, in attesa dell'emissione degli elaborati meccanografici (certificato di pensione, ordine di pagamento, ecc.), hanno già disposto la corresponsione in una unica soluzione e con pagamento diretto dei ratei di pensione nel frattempo maturati.

Si sono ora sollecitati gli enti preposti all'applicazione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia in favore dei coltivatori diretti, mezzardi e coloni, affinché accelerino al massimo la pubblicazione degli elenchi nominativi degli assicurati, relativi all'anno 1963, allo scopo di rendere possibile l'accreditamento dei contributi afferenti a tale anno e la conseguente liquidazione delle pensioni agli aventi diritto.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali siano le ragioni del persistente atteggiamento negativo verso l'estensione alle province sarde delle provvidenze vigenti a favore delle zone colpite da calamità naturali. Infatti:

1) nesssuna provincia sarda, in tutto o in parte, è stata inclusa nei recenti decreti che rendono operanti quelle provvidenze in numerosissime province italiane, nonostante negli anni 1963-64 l'agricoltura sarda sia stata colpita in vaste zone da gelate, grandinate e da altri eventi atmosferici che hanno danneggiato in particolare i carciofeti, gli orti e le colture cerealicole (grano bianconato, slavato, ecc.);

2) il comunicato sulla riunione del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 1964, che annuncia lo stanziamento di altri otto miliardi per il risarcimento dei danni conseguiti ai più recenti nubifragi, mentre dispone stanziamenti specifici a favore di altre regioni a statuto speciale, ignora totalmente la Sardegna, che pure dal nubifragio dell'8 novembre 1964 ha subito ingentissimi danni, com'è ben noto al ministro.

In conseguenza di questi fatti l'interrogante chiede ancora di sapere se il suddetto atteggiamento negativo sia imputabile al fatto che è stata approvata in Sardegna una legge regionale per la costituzione di un fondo di solidarietà a favore dei colpiti da calamità naturali (legge per altro non operante per mancanza di fondi); perché, se così fosse, si sovvertirebbero i principî che devono presiedere ai rapporti di Stato-regione autonoma, secondo cui le spese regionali non possono essere mai sostitutive di quelle che il Governo e il Parlamento dispongono per tutta la comunità nazionale. (8963)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a suo tempo intervenuto a favore delle zone agrarie della Sardegna gravemente colpite dalle calamità naturali o dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo 14 agosto 1960-25 gennaio 1962, con le provvidenze recate dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11.

Per quanto riguarda, invece, i danni causati da eventi meteorici avversi verificatisi

nel periodo 1° marzo 1962-15 marzo 1964, è mancata a questo Ministero la possibilità di includere zone agrarie della Sardegna tra quelle delimitate ai sensi del citato articolo 1 della legge 21 luglio 1962, n. 739, in relazione all'autorizzazione di spesa disposta dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, perché dagli accertamenti eseguiti è risultato che le aziende agricole dell'isola non hanno subìto danni alle strutture fondiarie e alle scorte di tale entità da giustificare un intervento straordinario dello Stato, come quello costituito dalle accennate provvidenze.

Per altro, le aziende agricole della Sardegna, che per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anzidetto periodo 1° marzo 1962-15 marzo 1964 abbiano sofferto danni alle colture e alla produzione di tale entità da compromettere gravemente il loro bilancio economico, hanno la possibilità di gravarsi, a norma dell'articolo 2 della citata legge 14 febbraio 1964, n. 38, della concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso d'interesse del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, per gli scopi indicati dall'articolo 5 della ripetuta legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per quel che attiene, infine, al disegno di legge d'inziativa di questo Ministero recante provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 15 marzo 1964, e approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 dicembre 1964, il fatto che detto disegno di legge non preveda una autorizzazione di spesa specifica per la Sardegna non esclude ovviamente la possibilità che le provvidenze stabilite, dopo che il Parlamento avrà voluto dare come si confida, la sua approvazione al disegno di legge, vengano applicate, ove se ne accertino le condizioni, anche nelle zone agrarie dell'isola. A questo proposito, si può assicurare che la situazione e le esigenze delle zone agrarie della Sardegna, colpite dalle menzionate calamità e avversità, saranno esaminate da questo Ministero con la massima obiettività ed attenzione.

Con l'occasione, si rammenta anche che parte del territorio delle province di Cagliari e di Sassari è stato incluso tra le zone agrarie delimitate con decreto del 7 ottobre 1964, emesso da questo Ministero d'intesa con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo novembre 1963-luglio 1964.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MARZOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcune sedi provinciali dell'I.N.P.S. rispondono agli interessati che le pratiche di pensione per coltivatori diretti sono in sospeso dal gennaio 1962 in attesa di disposizioni del Ministero del lavoro.

L'interrogante chiede di conoscere se effettivamente la sospensione dipenda da mancate disposizioni del Ministero, nel qual caso richiama l'attenzione del Ministero sull'opportunità e sull'urgenza di mettere le citate sedi in condizioni di definire le pratiche ormai vecchie di anni, se invece il ritardo dipende da carenza di personale degli uffici provinciali dell'I.N.P.S., l'interrogante ritiene opportuno un intervento del ministro affinché metta in atto ogni accorgimento per consentire agli interessati di ottenere quanto in loro diritto nel più breve tempo possibile. (6296)

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 6560, del deputato Malfatti Francesco, pubblicata a pag. 4023*).

MICELI E POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se intenda intervenire con energia ed urgenza perché, dopo tre anni, siano finalmente pagati i bieticoltori della provincia di Catanzaro, e tra essi quelli in particolare stato di disagio economico del comune di Casabona, i quali, per tassativa disposizione del Ministero dell'agricoltura furono costretti a conferire nel 1964 la loro produzione bieticola alla Società siciliana zuccheri a tutt'oggi insolvente. (8085)

RISPOSTA. — Come è stato già fatto presente in sede di risposta a precedenti analoghe interrogazioni parlamentari, nella campagna 1960, a seguito della inclusione nel piano di coltivazione delle barbabietole da zucchero a semina autunnale, il contingente di radici assegnato alla Calabria, da destinare alla lavorazione a zucchero, venne elevato, nel complesso, da quintali 2.170.000 a quintali 2.720.000, di cui: quintali 2.190.000 agli zuccherifici di Strongoli e Sant'Eufemia Lamezia; quintali 230 mila (dalla provincia di Cosenza) allo zuccherificio di Policoro (Matera) e quintali 300 mila (dal Crotonese) allo zuccherificio di Motta Sant'Anastasia (Catania).

Tenuto conto della effettiva potenzialità produttiva giornaliera delle due fabbriche calabresi (da quintali 35 mila a quintali 38 mila nelle 24 ore), con detta assegnazione fu praticamente garantito alle fabbriche stesse un periodo di lavorazione di circa 20 giorni superiore a quello medio delle fabbriche dell'Italia centro-settentrionale (giorni 60-67 a fronte di giorni 46).

I 300 mila quintali assegnati allo zuccherificio di Motta Sant'Anastasia riguardavano coltivazioni prenotate dalla Società italiana per la industria degli zuccheri e, in minore misura, dalla Società zuccherifici meridionali, per le quali le società stesse avevano provveduto alle relative anticipazioni (arature, sementi, fertilizzanti, ecc.) a favore dei singoli coltivatori.

Si aggiunge che la Società siciliana zuccheri, attraverso preventivi accordi, aveva assunto l'impegno di rimborsare tali anticipazioni alle predette due società.

L'assegnazione del citato contingente di bietole allo zuccherificio di Motta Sant'Anastasia fu determinata dal fatto che la produzione bieticola della Sicilia, a causa dell'avverso andamento stagionale, risultava inferiore al previsto per cui lo zuccherificio in parola, qualora non fosse intervenuta detta nuova assegnazione, avrebbe dovuto limitare, con grave danno, il periodo di lavorazione a soli 35-40 giorni.

A parte il fatto che a sollecitare l'assegnazione delle bietole del crotonese ad altro zuccherificio furono proprio i coltivatori del luogo, si pone in evidenza che il provvedimento all'uopo adottato rispondeva alle esigenza di non creare sperequazioni di trattamento tra gli zuccherifici del sud (prolungando il periodo di lavorazione delle fabbriche di Strongoli e Sant'Eufemia a circa 85 giorni e riducendo a 35-40 giorni quello di Motta Sant'Anastasia e Policoro) e di porre i coltivatori nelle condizioni di non subire perdite o di introitare un minor importo a titolo di prezzo.

È appena il caso di rilevare, a tale riguardo, che prorogando oltre un certo limite la campagna di lavorazione, sarebbe derivato ai bieticoltori della Calabria un non indifferente danno a causa del decadimento del tenore zuccherino delle bietole e della forzata partecipazione delle operazioni di aratura dei terreni per le semine successive.

In merito al pagamento delle bietole del crotonese consegnate allo zuccherificio di Motta Sant'Anastasia, si fa presente che dette bietole, come si è già accennato, furono cedute dalla Società italiana per l'industria degli zuccheri alla Società siciliana zuccheri.

La Società italiana zuccheri provvide ai pagamenti ai bieticoltori fino a quando la società siciliana le effettuò le rimesse degli importi. Cessate queste rimesse per sopravvenute difficoltà finanziarie, la società italiana cessò a sua volta i pagamenti dei residui saldi ai bieticoltori.

Per il pagamento di detti saldi, alcuni bieticoltori crotonesi intentarono causa alla Società italiana per l'industria degli zuccheri avanti il tribunale di Crotone, ed il primo gruppo di cause è da tempo andato a sentenza con conseguente condanna della Società medesima a pagare. I pagamenti sono già avvenuti.

Sono tuttora in corso le cause promosse dal restante gruppo di bieticoltori (il maggiore) per le quali è da auspicare una rapida favorevole difinizione.

Si aggiunge che molte delle cause in corso sono state promosse da gruppi di coltivatori assistiti dall'Associazione nazionale bieticoltori con patrocinio legale gratuito.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

MICELI, GULLO E PICCIOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla improvvisa chiusura dei cantieri del corpo forestale in Castrovillari (Cosenza). Detta chiusura, attuata senza preavviso, non può essere motivata da alcuna ragione tecnica; infatti è proprio in questo periodo che si rende necessario realizzare i lavori preparatori di scasso nelle località Serra, Sambuca e Dolcetti. Con detta chiusura si condannano alla disoccupazione ed alla fame numerose famiglie di poverissimi lavoratori.

Per questi motivi gli interroganti chiedono se il ministro intenda tempestivamente intervenire perché i cantieri siano subito riaperti. (8482)

RISPOSTA. — Come è noto, gli interventi di sistemazione montana a totale carico dello Stato vengono realizzati in base a singoli progetti esecutivi che, nel caso specifico, la Cassa per il mezzogiorno approva e finanzia in attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, recante provvedimenti speciali per la Calabria.

La mano d'opera è reclutata, ovviamente, in base alle previsioni progettuali ed il rapporto di lavoro viene a cessare con l'esaurimento dei finanziamenti relativi.

La situazione determinatasi nella zona di Castrovillari è dovuta appunto all'esaurimento dei fondi destinato al finanziamento di taluni progetti esecutivi, in coincidenza con il periodo nel quale i lavori estensivi (rimboschimenti e cure colturali) subiscono una stasi stagionale.

Per altro, il competente ufficio legge speciale per la Calabria di Reggio Calabria ha in avanzata fase di elaborazione un altro progetto esecutivo, per interventi manutentori nel territorio di Castrovillari.

L'elaborato sarà quanto prima inviato alla Cassa per il mezzogiorno che ha già assicurato la sollecita istruttoria e il successivo finanziamento.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

ORLANDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere se ritengano opportuno intervenire presso la società di navigazione Lloyd Triestino perché il trattamento dei marittimi dipendenti dal centro di Genova della società medesima sia equiparato (agli effetti dei turni di lavoro e delle chiamate per il reimbarco) a quello degli iscritti presso il centro di Trieste, e siano così eliminati gli inconvenienti lamentati dai marittimi genovesi, i quali sono attualmente costretti ad una più lunga attesa e a maggiori disagi per il reimbarco. (8817)

RISPOSTA. — La consistenza dei turni particolari sociali del Lloyd Triestino e la ripartizione degli imbarchi fra le varie sedi è regolata dall'accordo 24 luglio 1947.

La sperequazione lamentata dall'interrogante, limitata per altro a pochi elementi, riguarda le categorie dei marittimi e dei fuochisti, per le quali sono già in atto, al fine di ripristinare in qualche maniera l'equilibrio, cessioni di posti nel turno particolare di Trieste a favore di quello di Genova. Ciò allo scopo di abbreviare le attese di imbarco che, comunque restano di necessità abbastanza lunghe per la pletoricità dei turni predetti.

Si è tuttavia lieti di informare l'interrogante che con recente accordo, stipulato fra le categorie interessate il 19 dicembre 1964, è stato convenuto che la società Lloyd Triestino, istituirà il turno unico nazionale, per cui l'inconveniente finora lamentato verrà automaticamente eliminato e le attese a terra saranno uguali per le singole categorie.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per cui non è divenuta ancora operante la variazione di bilancio, da tempo autorizzata dal Ministero del tesoro stesso, per l'attuazione delle opere di difesa degli abitati di Torre Pedrera e Rivabella di Rimini rispettivamente dell'importo di lire 43.300.000 e di lire 73.900.000.

L'interrogante fa presente che ogni ulteriore ritardo aggraverebbe una situazione divenuta addirittura tragica per quelle località, a seguito delle mareggiate dell'8 gennaio, che hanno arrecato danni che in parte potevano essere evitati se fosse stato provveduto con maggiore sollecitudine. (7296)

RISPOSTA. — Per quanto attiene alla competenza di questo Ministero, si comunica che con la legge 29 settembre 1964, n. 805, concernente « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-64 » e pubblicata sul supplemento ordinario n. 2 della *Gazzetta ufficiale* del 30 settembre 1964, n. 241, è stata disposta una integrazione di lire 500 milioni al capitolo n. 149 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso esercizio.

Il capitolo di che trattasi riguarda spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in casi di pubbliche calamità, ecc.

Il Ministro: COLOMBO.

PELLICANI. — *Al Ministro del tesoro.* — In merito alle notizie riportate anche dagli organi di informazione, circa il preoccupante fenomeno della cessione integrale di aziende o di consistenti pacchetti azionari del nostro apparato produttivo ad operatori stranieri.

Pare che, sia pure nel quadro normativo della legge 7 febbraio 1956, n. 43, sugli investimenti di capitale estero nel nostro paese, si siano perfezionati, negli ultimi due mesi dell'anno in corso, negozi di trasferimento relativi ad imprese di tradizionale e notorio prestigio, come la R.I.V.-Villar Perosa, la *Technicolor* italiana, la Ferrania, la Cutolo Calosi, la Ledoga *Lepetit*, l'Istituto sieroterapico italiano, la Montecatini petrolchimica, mentre sarebbero in corso trattative per la Farmitalia, le Manifatture ceramiche Pozzi e la *Richard Ginori*.

In relazione a questi fatti, che per la loro costante ripetizione e per la loro estensione crescente non possono non destare allarme e apprensione, sembra fondata la perplessità, da più parti manifestata, intorno ad

alcuni aspetti del fenomeno; se, cioè, esso non si traduca, in pratica, in un espediente per favorire la « fuga » di capitali all'estero, posto che alle conclusioni dei trapassi di proprietà non corrisponderebbe l'effettivo introito del prezzo nell'ambito del nostro mercato monetario; se, inoltre, nei casi di cessione di pacchetti azionari di controllo, non siano trascurati o lesi gli interessi degli azionisti di minoranza, indotti alla convinzione del deprezzamento dei loro investimenti, a causa della dissimulazione dei valori effettivi delle cessioni; se, infine, la stretta congiunturale non influenzi negativamente la dinamica e la consistenza dei predetti rapporti inducendoli a soluzioni prevaricatrici e pregiudizievoli per il valore effettivo dei beni ceduti e per l'economia nazionale.

Ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quali misure propongano in atto il Ministero del tesoro e gli organi da esso controllati per vigilare che i trasferimenti di proprietà delle aziende ad imprese straniere si informino agli interessi di tutta la massa azionaria compartecipe e della collettività e che i prezzi effettivamente dichiarati corrispondano ai valori ceduti e siano introitati nel nostro mercato monetario. Chiede di sapere inoltre se si sia mai esercitato giudizio di merito su negozi palesemente conclusi in stato di necessità, e quali interventi si intendano adottare per verificare la legalità e l'opportunità dei contratti già perfezionati e di quelli in corso di formazione, anche per renderne edotto il Parlamento e per rassicurare l'opinione pubblica. (6826)

RISPOSTA. — In base alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, i soli investimenti soggetti a preventivo esame da parte di questo Ministero sono quelli effettuati in base all'articolo 1 della medesima legge; cioè a dire quegli investimenti che, a domanda dell'operatore estero, portatore dei capitali, vengano effettuati per la creazione o per l'ampliamento di « imprese produttive ».

Tutti gli altri investimenti, i cosiddetti investimenti « di portafoglio », effettuati, invece, ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge, oppure mediante utilizzo di altri conti – conti capitale, lire di conto estero. ecc. – non sono soggetti ad alcuna preventiva autorizzazione od esame né da parte di questo Ministero né da parte di quello per il commercio con l'estero. Stante il regime di libertà di movimento dei capitali, sia nell'ambito dei paesi C.E.E. sia di quelli appartenenti all'O.C.S.E., l'unico controllo esercitato negli investimenti di capitali è lasciato alle banche le quali, oltre ad avere l'obbligo – ai sensi dell'articolo 7 della citata legge – di segnalare tutte le negoziazioni di valute all'ufficio italiano dei cambi hanno, altresì, l'obbligo, derivante da istruzioni interne date dall'ufficio italiano dei cambi, di accertare la congruità del prezzo di acquisto delle obbligazioni, delle azioni ed in generale delle quote di capitali acquisite da operatori stranieri per investimenti di capitali esteri.

Nei casi in cui le banche riscontrassero la mancanza della congruità di prezzo di acquisto avrebbero l'obbligo di contestarla agli interessati e di avvertire anche l'ufficio italiano dei cambi, il quale è in grado di effettuare pronti accertamenti attraverso il proprio ufficio ispezioni.

A mezzo di questi controlli delle banche e dell'ufficio italiano dei cambi – gli unici consentiti dalle disposizioni vigenti sui movimenti di capitali – dovrebbero, in pratica, essere impedite, attraverso l'« espediente » di un ribasso del prezzo di acquisto concordato, per collusione eventuale, tra l'operatore estero acquirente e l'operatore italiano cedente di titoli o di quote rappresentative di proprietà aziendali, « fughe di capitali » all'estero.

Appare ovvio aggiungere che nei casi di accertate infrazioni di carattere valutario, verrebbero applicate rigorosamente le disposizioni vigenti per il contenzioso valutario.

Esclusa ogni altra possibilità di controllo di merito delle operazioni di acquisto e vendita cui si riferisce l'interrogante, giacché essa comporterebbe, invero, una limitazione della libertà dell'iniziativa privata, ai Ministeri competenti, del tesoro e del commercio con l'estero, non resta che attenersi alle disposizioni della legge valutaria – decreto legge 6 giugno 1956, n. 476 – e alle disposizioni della legge sugli investimenti di capitali esteri in Italia già sopra richiamata.

Solo accertate infrazioni a queste disposizioni sono perseguibili in via amministrativa; tutto ciò che attiene alla convenienza da parte dell'operatore italiano alla acquisizione di una partecipazione estera o viceversa a realizzare una partecipazione italiana in una impresa straniera, non può non essere lasciato al libero gioco del mercato dei capitali, sul piano interno e su quello internazionale.

Ad ogni modo, questo Ministero, nel prendere atto di quanto segnalato non ha mancato di richiamare l'attenzione dell'ufficio italiano dei cambi sulle operazioni specifiche cui si

accenna nella interrogazione in esame, affinché, attraverso i controlli del sistema bancario sopra menzionati, venga accertata la più rigorosa legalità, sotto il profilo economico e valutario, delle operazioni medesime.

Si fa presente, infine, che nei casi in cui si renda necessario, per operazioni di carattere particolare, l'intervento degli organi ministeriali, le relative istanze vengono esaminate tenendo soprattutto presente le finalità che l'azienda italiana si prefigge di conseguire con l'acquisizione della partecipazione straniera ed i vantaggi che dall'operazione possono derivare all'economia nazionale, in ordine particolarmente all'incremento dell'attività produttiva dell'azienda stessa ed allo sviluppo delle proprie esportazioni.

Il Ministro: COLOMBO.

PELLICANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se siano stati effettuati rilevamenti in merito ai gravissimi danni subìti nelle campagne di Gravina di Puglia (Bari) a causa dell'imperversare del maltempo e dei numerosi nubifragi abbattutisi nella zona in tutto il corso dell'anno 1964.

In caso affermativo, si chiede di sapere quali misure si intendano adottare allo scopo di offrire ogni possibile tutela riparatrice agli agricoltori e alle aziende danneggiate. (8836)

RISPOSTA. — Il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari, in ottemperanza alle disposizioni di carattere generale da tempo impartite da questo Ministero, ha provveduto tempestivamente e in ogni occasione a rilevare la natura e l'entità dei danni sofferti dalle aziende agricole della provincia, comprese quelle ricadenti nel territorio del comune di Gravina di Puglia, a causa delle avversità atmosferiche verificatesi nel corso del 1964.

Questo Ministero, da parte sua, non ha mancato di considerare tali danni ai fini della concessione delle provvidenze consentite dalla legislazione vigente.

Infatti, parte del territorio del comune di che trattasi è stato compreso tra le zone agrarie della provincia di Bari, delimitate, insieme a quelle di altre province, con decreto interministeriale 25 luglio 1964, emesso in applicazione della legge 14 febbraio 1964, n. 38, ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i gravi danni subìti dalle aziende agricole locali alle strutture fondiarie e alle scorte, in conseguenza delle calamità naturali o delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964.

Inoltre, le aziende agrarie del comune stesso, che, per effetto delle accennate calamità o avversità atmosferiche, abbiano subìto danni di entità tale da veder compromesso il proprio bilancio economico, possono ottenere, ai termini dell'articolo 2 della citata legge 14 febbraio 1964, n. 38, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento (riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti) per gli scopi indicati nell'articolo 5 della ricordata legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per i danni verificatisi posteriormente al 15 marzo 1964, è noto che questo Ministero ha preso l'iniziativa del disegno di legge, recante « provvidenze a favore delle zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche », approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 dicembre 1964. Si assicura che in sede di applicazione di detto provvedimento legislativo – sempre che, beninteso, il Parlamento vorrà dare ad esso, come si confida, la sua approvazione – non si mancherà di esaminare, con la dovuta attenzione, se nei confronti delle aziende locali ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze stabilite.

Intanto, le aziende agricole del comune in parola hanno sempre la possibilità di fruire delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia di agricoltura e, in particolare, dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sia per far fronte alle esigenze della conduzione aziendale, sia per provvedere all'eventuale ripristino delle strutture fondiarie.

Si rammenta, infine, che il territorio del comune di Gravina di Puglia è stato compreso tra le zone agrarie della provincia di Bari delimitate, insieme a quelle di altre province, con decreto del 7 ottobre 1964, emesso da questo Ministero di concerto con quello del tesoro ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, per rendervi operante il beneficio della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio, a favore delle aziende agricole che abbiano avuto la produzione gravemente danneggiata per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo novembre 1963-luglio 1964.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà emesso il decreto

per la concessione al comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) del mutuo a pareggio bilancio. (8858)

RISPOSTA. — Con decreto in data 26 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 novembre 1964, n. 275, il comune di Spezzano Piccolo è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.200.810 a ripiano del disavanzo economico del bilancio relativo all'esercizio 1964.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: AMADEI.

PICCIOTTO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sia vero che la C.R.I. di Cosenza, mentre nega i miglioramenti contrattuali ai dipendenti per mancanza di fondi, possiede circa 5 milioni in deposito presso la Cassa di risparmio di Cosenza versati sui conti correnti intestati a dirigenti della Croce rossa italiana; e per sapere se la prefettura controlli, come per legge, l'operato del suddetto ente ai fini di evitare, tra l'altro, inconvenienti quali quello lamentato dall'interrogante. (8932)

RISPOSTA. — Non esiste tuttora un regolamento nazionale o un contratto normativo a carattere giuridico-economico per i dipendenti della Croce rossa, il cui trattamento salariale viene, pertanto, determinato in sede locale, soprattutto in relazione alle risorse finanziarie dei singoli comitati, i quali operano nell'ambito provinciale con una riconosciuta autonomia amministrativa.

La vertenza sindacale, cui si riferisce l'interrogante e che riguarda i tre autisti della locale sede della C.R.I. è sorta allorché, in seguito agli inviti del comitato centrale dell'ente intesi ad estendere al dipendente personale i provvedimenti previsti dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, per gli operai dello Stato, il comitato provinciale accordava dal 1° luglio 1961 un nuovo trattamento economico ai propri dipendenti.

Nella circostanza, il comitato centrale, consapevole dell'insufficienza dei mezzi del bilancio locale, erogava un contributo di lire 1.700.000, somma che ha reso possibile fronteggiare la spesa dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962, mentre per tutto l'esercizio 1963 il carico è stato sostenuto, con notevoli sacrifici, dal bilancio locale.

Il personale interessato, per altro, ha prodotto nuova istanza di miglioramento salariale, richiedendo specificatamente la concessione dell'assegno integrativo speciale (decorrente per gli statali dal 1° gennaio 1962) e dell'assegno temporaneo decorrente dall'1 gennaio 1963, la cui corresponsione importerebbe una spesa, per i soli arretrati di circa due milioni.

Il comitato provinciale non disponendo dei necessari mezzi finanziari si è trovato nella impossibilità di aderire alla richiesta ed ha rappresentato la situazione al comitato centrale, il quale ha promesso il proprio intervento.

Il commissario straordinario della C.R.I. intende assicurare la equiparazione salariale del personale della C.R.I. di Cosenza a quello di Roma ed ha frattanto disposto l'invio di un milione al comitato di Cosenza per iniziare l'adeguamento economico del personale di cui sopra, costituito solo da tre autisti, in quanto il segretario di quella sede è un dipendente dell'ente provinciale turismo.

Lo stesso comitato provinciale, intanto, ha accordato a detto personale delle anticipazioni per un ammontare complessivo di lire 450 mila.

Per quanto concerne i depositi bancari per circa 5 milioni. è da ritenere che nella cifra si siano volute comprendere le giacenze di cassa per le operazioni giornaliere. Secondo quanto è stato riferito dal presidente del comitato trattasi di due depositi: uno di lire 611.505 che è amministrativamente contabilizzato per l'ordinaria gestione, mentre, l'altro di lire 3.181.395 è vincolato da privati benefattori con l'espressa condizione che le somme elargite siano impiegate nell'acquisto di una sede per il comitato, sistemato attualmente in locali di fortuna, che per altro debbono essere lasciati alla disponibilità del proprietario con il 31 gennaio 1965.

Una tale utilizzazione costituirebbe, infatti, ad avviso del comitato, una palese e non ammissibile violazione dell'impegno morale assunto dal comitato stesso verso i privati benefattori.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

PIRASTU. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravissime inadempienze di cui si rendono responsabili i dirigenti del servizio delle navi-traghetto in partenza dalla Sardegna e degli ingenti danni provocati dalla cattiva organizzazione del trasporto merci a mezzo traghetto; l'interrogante cita, a titolo di esempio, uno dei frequenti casi, quello del commerciante Salvatore Bacciu di Nuoro che, il 14 dicembre 1964, aveva prenotato e pagato, presso la stazione ferroviaria di Golfo

Aranci, la spedizione di un carro frigorifero (MGM) per trasporto carni dalla Sardegna a Milano per il giorno 19 dicembre 1964, giunto a Olbia con circa mille agnelli, il Bacciu, neanche preavvertito di un rinvio o di un contrattempo, ha trovato che nessun carro frigorifero era disponibile e ha dovuto spedire la carne per vagone ordinario, col rischio di perdere, per deterioramento, l'intero valore della carne spedita.

Per sapere se ritenga necessario accertare immediatamente cause e responsabilità di inadempienze così gravi, che generano fondati dubbi sulla serietà del servizio traghetto e determinano ingenti danni per un importante settore dell'economia della Sardegna; e per sapere se intenda intervenire con urgenza per rimuovere le cause dei citati gravi inconvenienti. (9117)

RISPOSTA. — Nella seconda decade di dicembre 1964 si è manifestata in Sardegna un'elevata imprevedibile occorrenza di carri refrigeranti, per il trasporto sia di agnelli macellati, sia di prodotti caseari freschi, per spedizioni da effettuarsi tutte non più tardi del giorno 23.

Nella circostanza l'azienda ferroviaria ha provveduto ad incrementare al massimo possibile l'afflusso in Sardegna di carri del tipo, autorizzando a caricarli in continente per l'isola anche con merci non di competenza dei veicoli stessi e provvedendo anzi, data l'urgenza delle occorrenze e la deperibilità della merce, ad inviare a vuoto qualche veicolo della specie dal continente alla Sardegna; e ciò in deroga alla norma costante di evitare per quanto possibile l'invio nei due sensi di carri vuoti, stante la limitata potenzialità giornaliera offerta dalle navi-traghetto e la conseguente necessità che essa sia sfruttata al massimo per il traghettamento di carri carichi.

In tal modo è stato possibile fronteggiare quasi per intero le richieste dell'utenza, ed infatti nel periodo dal 14 al 23 dicembre risultano usciti dalla Sardegna ben 45 carri refrigeranti carichi, contro i 28 usciti nello stesso periodo del 1963.

È inevitabile, in circostanze del genere, che si verifichi qualche ritardo nella fornitura rispetto alle date fissate dagli utenti, ritardi che tuttavia l'azienda ferroviaria fa il possibile per ridurre al minimo.

Per quanto si riferisce, in particolare, al segnalato trasporto di agnelli, è da aggiungere che la sua effettuazione in carro ordinario, anziché refrigerante, non ha avuto pratiche conseguenze sfavorevoli, data la celerità con cui il trasporto è stato effettuato. Infatti, la merce caricata il 19 dicembre giunse alla stazione di Milano-Porta Vittoria la mattina del giorno 21 e fu svincolata dal destinatario senza alcuna riserva circa le condizioni della stessa.

Si precisa, infine che il pagamento preventivo effettuato dal mittente si riferisce al versamento del normale deposito per la richiesta del carro, deposito che è stato restituito all'atto della spedizione, e la cui percezione da parte dell'azienda ferroviaria non implicava un impegno categorico a fornire il carro richiesto nel termine di tempo stabilito dal mittente.

Il Ministro: JERVOLINO.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere perché l'I.N.P.S. di Salerno non ha ancora corrisposto l'indennità di disoccupazione al signor Trotta Nicola da Monte San Giacomo (Salerno) che ha presentato le relativa domanda sin dal 14 novembre 1963. (8894)

RISPOSTA. — L'I.N.P.S. ha comunicato di non aver potuto dar corso alla domanda di indennità di disoccupazione presentata dal lavoratore Nicola Trotta in quanto questi, benché due volte sollecitato, non ha avuto cura di far regolarizzare un documento attestante l'attività prestata in Germania, necessario per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.

Risulta per altro che il 10 dicembre 1964 la sede I.N.P.S. di Salerno ha convocato nei propri uffici il sunnominato affinché fosse meglio chiarita la sua posizione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il perché l'I.N.P.S. di Salerno non provvede a liquidare l'indennità di disoccupazione al signor Marchetta Francesco di Sassano (Salerno), che ha presentato relativa domanda sin dal 15 gennaio 1964. (8922)

RISPOSTA. — La domanda presentata all'I.N.P.S. di Salerno dal lavoratore Francesco Marchetta per la corresponsione della indennità di disoccupazione è stata respinta in quanto l'assicurato, nel biennio anteriore alla cessazione della sua attività lavorativa, aveva totalizzato 33 contributi settimanali in luogo dei 52 richiesti dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Risulta che l'I.N.P.S. ha notificato all'interessato il provvedimento adottato. Il ritardo della notifica di detta decisione è dovuta al fatto che trattandosi di assicurato autorizzato alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi, l'I.N.P.S. ha dovuto svolgere complessi accertamenti circa la reale sussistenza dell'ultimo rapporto di lavoro.

Il Ministro: DELLE FAVE.

RAIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare al fine di eliminare il gravissimo inconveniente che si verifica a danno dei viaggiatori che devono partire dalla stazione centrale di Agrigento per Roma. Infatti, dalla stazione di questo capoluogo di provincia parte, alle ore 11,25, ogni giorno una sola vettura di prima e seconda classe diretta a Roma, e moltissimi passeggeri o devono rinunciare a partire oppure debbono sobbarcarsi un viaggio così lungo ed estenuante privi anche del posto a sedere, dato il superaffollamento dell'unica vettura insufficiente a contenere tutti i partenti. (9197)

RISPOSTA. — La carrozza mista di prima e seconda classe attualmente in circolazione da Agrigento a Roma con i treni 2996-86, è normalmente sufficiente a contenere i viaggiatori diretti oltre Catania verso il continente.

Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che una affluenza di viaggiatori superiore al quantitativo dei posti offerti si verifica soltanto nei periodi di forte traffico, in occasione delle festività di Natale, Pasqua e ferragosto; circostanza del resto comune a molte altre relazioni.

Non esiste attualmente alcuna possibilità di migliorare la situazione giacché, anche a voler prescindere dalla carenza quantitativa del materiale rotabile, ragioni di carattere tecnico non consentono l'aggiunta di altre carrozze. Infatti la nave-traghetto che, per turno, è adibita al traghettamento del materiale in composizione al treno 86, è già in atto sfruttata al massimo della sua capacità.

Qualsiasi provvedimento inteso a migliorare la situazione nei citati periodi in cui si verifica un certo affollamento, potrà essere preso in esame soltanto allorché entreranno in servizio nello stretto di Messina le navi-traghetto di maggiore capacità, la cui costruzione è prevista con i finanziamenti accordati dalla legge del 1962, n. 211 e sempreché sia giudicato tollerabile, per il servizio locale, l'allungamento della percorrenza del treno 2996 conseguente alla sua amentata composizione.

Il Ministro: JERVOLINO.

ROMANO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali tuttora sono erogate pensioni di vecchiaia di lire 4.024 mensili (è il caso del pensionato Palumbo Antonio, di 76 anni, residente in Procida, via Solchiaro, 13, posizione n. 2731952, categoria V-*bis*); quanti siano i casi analoghi esistenti in Italia; quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare da parte del Governo per ovviare a queste penose situazioni, concedendo anche a questi poveri vecchi i minimi voluti dalla legge per tutti gli altri pensionati, senza indulgere a calcoli attuariali che nel caso specifico lo Stato ha già disatteso, ma valutando gli aspetti morali e sociali del problema. (7960)

RISPOSTA. — Il signor Antonio Palumbo da Procida è titolare, a decorrere dal 1 febbraio 1952, di una rendita di lire 4.024 mensili, liquidata dalla sede provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli sulla base di una contribuzione facoltativa, per complessive 35 lire, versate negli anni 1916 e 1917.

Tale rendita comprende le maggiorazioni per assegni contingenza e per indennità caropane, concesse ai pensionati dell'I.N.P.S. prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il trattamento liquidato (più di lire 48 mila l'anno) è certamente più che proporzionato al sacrificio economico sostenuto, a suo tempo, dall'interessato; per cui sotto l'aspetto del carattere assicurativo della rendita, del quale si deve anche tener conto, l'interesse del lavoratore è idoneamente tutelato. Ciò soprattutto se si tiene presente che quasi tutti i beneficiari di pensione facoltativa sono anche titolari di un trattamento di quiescenza obbligatorio, del quale quello facoltativo costituisce semplice complemento.

I pochi titolari di pensione facoltativa non accompagnata da trattamento di quiescenza obbligatorio, hanno effettuato a suo tempo versamenti molto modesti. Comunque l'esigenza prospettata dall'interrogante di un minimo di pensione da assicurare a tutti i lavoratori, non mancherà di essere adeguatamente considerata in occasione della riforma del sistema pensionistico in corso di predisposizione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato della pratica – e sollecitarne la definizione – relativa alla trasformazione della azienda speciale consorziale « Alto Trigno », con sede in Agnone (Campobasso) in consorzio di bonifica.

La trasformazione stessa, auspicata per la esecuzione indilazionabile di opere intese di vera ed autentica bonifica del vasto territorio montano che fa capo a quell'importante centro del Molise, è stata più volte annunziata, deludendo, per altro, l'attesa delle popolazioni e delle autorità interessate. (8996)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale del 28 dicembre 1954, è stata riconosciuta all'azienda speciale consorziale « Alto Trigno », ai sensi dell'articolo 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nella parte del comprensorio del Trigno, della superficie di 40.359 ettari, ricadenti nello provincia di Campobasso.

La commissione amministratrice della azienda, in conformità delle istruzioni impartite da questo Ministero, ha provveduto alla costituzione, in seno all'azienda stessa, di una sezione autonoma di bonifica montana, che provvederà ad adottare, per il suo funzionamento, uno statuto conforme a quello vigente per i consorzi di bonifica, opportunamente adattato alle esigenze del comprensorio nel quale opera l'azienda e che dovrà poi essere approvato con decreto di questo Ministero.

Tale procedura consentirà di trasformare gradualmente l'azienda per quel che concerne l'attività nel campo della bonifica in un vero e proprio consorzio, con propri organi eletti democraticamente dai proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio.

Il Ministro: FERRARI AGGRADI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno autorizzare a chi ne faccia richiesta, di poter amministrare il condominio degli immobili di case popolari in proprio, giusta l'articolo 9 della legge 27 aprile 1962, n. 231. Per coloro che non intendano avvalersi di questa autorizzazione, si chiede di voler impartire precise norme agli istituti delle case popolari circa il condominio.

A Catania sono state raccolte centinaia di lagnanze, perché risulta che l'importo del condominio, in alcuni casi, è più del doppio di quello che gli interessati pagavano di pigione, quando erano ancora inquilini. (7237)

RISPOSTA. — Devesi precisare che per la costituzione dei condominî, ai sensi della disposizione citata dall'interrogante, non occorre autorizzazione da parte di questo Ministero, in quanto la costituzione del condominio stesso è prevista dalla legge al verificarsi di determinate circostanze.

È sufficiente, infatti, che la proprietà dello stabile si frazioni, anche per effetto della vendita di un solo alloggio, perché esista un condominio sulle parti comuni, e la cui formale costituzione avverrà nelle forme previste dal vigente codice civile.

Se in passato sussistevano dubbi circa la costituzione del condominio fra acquirenti (per avvenuto riscatto) che avessero preferito il pagamento del prezzo dell'alloggio in unica soluzione o a pagamento rateale, tali dubbi interpretativi sono venuti a cessare a seguito di recente parere del Consiglio di Stato che ammette tra i condomini anche gli acquirenti con forma di pagamento dilazionato.

Parimenti deve rilevarsi che, una volta costituito il condominio stesso, la sua amministrazione è un obbligo che compete al condominio stesso; non è ammissibile, pertanto, per legge che gli acquirenti possano sottrarsi all'amministrazione dello stabile in cui insistono i propri alloggi.

Riconosciuto il carattere sovrano della volontà della assemblea condominiale, esula la possibilità di intervento del Ministero, salvo i ricorsi e le procedure proprie in materia previsti dalla vigente legislazione. Ciò, per altro, non esimerà questo Ministero, in sede di invio delle istruzioni circa il condominio, dal rivolgere una raccomandazione agli enti proprietari nel senso sollecitato dall'interrogante.

Per quanto verte, infine, sulle lamentele mosse dai cessionari degli alloggi popolari all'I.A.C.P. di Catania, circa la misura della quota condominiale posta a carico dei cessionari, devesi rilevare che gli stessi pagavano – come inquilini – un canone mensile d'uso modestissimo, e nella maggior parte gli stabili costituivano un onere non indifferente per l'istituto. Inoltre la quota corrisposta attualmente dagli acquirenti dovrà essere versata all'I.A.C.P. solo fino a quando non saranno formalmente costituiti i condominî, salvo l'eventuale conguaglio a consuntivo delle spese effettivamente sostenute per l'amministrazione dello stabile.

Costituito il condominio le spese saranno dallo stesso stabilite e allo stesso direttamente corrisposte dai singoli condomini interessati.

Il Ministro: MANCINI.

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del clamoroso episodio verificatosi il 20 ottobre 1964 nell'aula di esami dell'istituto universitario di magistero di Catania e culminato nella uccisione di un docente, quale epilogo di una situazione quanto mai scandalosa esistente in detto istituto, e delle gravi rivelazioni fatte, durante la discussione del bilancio del comune di Catania, dal consigliere dottor Vito Cusimano, il quale ha denunciato il modo poco ortodosso con cui vengono amministrati i soldi degli studenti e i cinquanta milioni che l'istituto riceve dal comune quale contributo.

Invero nel detto magistero gli studenti sono gravati da una serie di soprattasse, che elevano la quota d'iscrizione, portandola ad un livello di gran lunga superiore a quello dei loro colleghi della facoltà di lettere e filosofia dell'università della stessa città.

Inoltre, non risulta chiara la destinazione del contributo per il riscaldamento, che grava su ogni studente nella misura di lire mille annue, esistendo quasi un regolare servizio di riscaldamento; inoltre, ogni studente paga lire cinquemila di contributo per esercitazioni, che moltiplicato per il numero degli studenti, costituisce una somma di molto superiore al fabbisogno reale della retribuzione degli assistenti e quasi ciò non bastasse, da ben quattro anni grava sugli studenti del corso di lingue e letterature straniere un ulteriore contributo di lire cinquemila annue da destinare a borse di studio all'estero, senza che finora dalla direzione e dagli uffici amministrativi sia stato disposto nulla in merito.

Si interroga ancora il ministro per sapere se ritenga corretto e moralmente giusto:

1) il fatto che il direttore dell'istituto, legato da rapporti di comparato con un sottosegretario al Governo, abbia istituito, con delibera del 6 giugno 1964, un insegnamento per il figlio di psicologia dell'età evolutiva, che, non essendo materia di esami, comporterà un inutile sciupìo di denaro, con il risultato di non essere frequentato dagli studenti già troppo impegnati per la frequenza dei corsi regolari;

2) che lo stesso stampi la sua personale rivista *Orpheus*, con i fondi dell'istituto;

3) che lo stesso obblighi gli studenti ad apporre la loro firma sui libri portati agli esami, rifiutando di ammettere agli esami candidati che si presentano muniti dei libri dei loro colleghi, sempre allo scopo di obbligarli ad acquistare i suoi libri.

Si chiede infine di sapere quali idonei ed urgenti provvedimenti intenda adottare per il corretto funzionamento e per un'energica moralizzazione del predetto istituto. (8575)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti sul funzionamento in generale dell'istituto universitario di magistero di Catania non emergono le carenze alle quali allude l'interrogante, riferendosi, in particolare, oltre che all'episodio dell'ottobre 1964, la cui valutazione è, per altro, rimessa al giudice penale, a taluni fatti e circostanze che attengono all'attività didattica e amministrativa dell'istituto.

In relazione ai singoli rilievi formulati si forniscono le seguenti precisazioni.

La misura delle soprattasse pagate dagli studenti del predetto istituto, risulta corrispondere a quella fissata per tutte le università e gli istituti universitari statali dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1551.

Per i contributi vari posti a carico degli studenti, si premette che la determinazione e l'utilizzazione di essi attengono all'ambito della discrezionalità e dell'autonomia amministrativa universitaria e alla specifica competenza del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda, in particolare, il contributo di riscaldamento richiesto agli studenti dell'istituto, risulta che esso è utilizzato per il riscaldamento dei locali mediante stufe a gas. La eventuale eccedenza degli introiti sulle spese viene utilizzata dall'istituto per le varie voci del bilancio.

L'introito del contributo per le esercitazioni - contributo che l'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 prevede per far fronte alle varie esigenze di ordine didattico - viene utilizzato quasi interamente per retribuire gli assistenti volontari addetti alle esercitazioni, il numero dei quali è aumentato nel corrente anno accademico per le accresciute esigenze dell'istituto.

Il contributo pagato dagli studenti del corso di laurea in lingue e letterature straniere è stato istituito a decorrere dall'anno accademico 1961-62, con deliberazioni delle autorità accademiche, su parere favorevole del comitato studentesco, ed in particolare destinato alle esercitazioni dei predetti studenti, da svolgere all'estero. La disponibilità attuale

del fondo costituito con il versamento del contributo – inizialmente versato dagli studenti del primo anno di corso e via via, negli anni accademici successivi al 1961-62, dagli studenti di tutti gli anni di corso – è di circa quattro milioni. Per l'utilizzazione del fondo, secondo gli scopi prefissi, una commissione è stata incaricata di predisporre le norme e le modalità del bando di concorso per la selezione degli studenti da inviare all'estero.

Per quanto riguarda l'insegnamento di psicologia dell'età evolutiva, si precisa che esso è stato istituito, ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1964, n. 661, a seguito delle proposte formulate dalle autorità accademiche competenti in data 24 gennaio 1963 e del parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Circa il conferimento dell'incarico per il predetto insegnamento si precisa che, secondo le vigenti norme, gli incarichi d'insegnamento universitario vengono conferiti con deliberazioni degli organi accademici collegiali. L'insegnamento medesimo è compreso – come in altre sedi universitarie – tra quelli complementari del corso di laurea in pedagogia e, a norma del vigente ordinamento didattico, comporta, per gli studenti che lo abbiano seguito, l'esame finale, valido ai fini della loro carriera scolastica.

Per ciò che concerne la rivista *Orpheus*, diretta dall'attuale direttore dell'istituto predetto, risulta che essa è la rivista del centro di studi sull'antico cristianesimo dell'università di Catania. Detto centro cura la pubblicazione anche di testi adottati nei corsi universitari, che vengono venduti agli studenti con lo sconto del 20 per cento con il ricavato delle vendite viene alimentata l'attività scientifica del centro. Risulta, inoltre, che, nell'ambito delle iniziative rivolte agli studenti, la predetta rivista è inclusa tra le riviste e i libri di alta cultura che, da alcuni anni, vengono distribuiti gratuitamente agli studenti, allo scopo di stimolare ed ampliare i loro interessi e le conoscenze tratte dai testi scolastici.

Circa il rilievo di cui al punto 3) dell'interrogazione, risulta che il controllo eseguito dal professore ufficiale negli esmi di lingua latina è inteso ad accertare la personalità e l'autenticità delle esercitazioni scritte che gli studenti sono tenuti a svolgere sulla base del testo antologico *Latinitas*. Tale testo, come è precisato nella relativa pagina 365, può essere sostituito da un quaderno in cui i brani siano trascritti, con le esercitazioni eseguite nel corso dell'anno.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per saper se sia a conoscenza dello stato di enorme disagio in cui opera la sede provinciale dell'« Enpas », di Agrigento i cui uffici, assieme al laboratorio, sono allogati in tre angusti appartamenti, lontani dal centro cittadino; e se ritenga opportuno di dar corso alla pratica che prevede il trasferimento della sede di tale ente nel nuovo palazzo che dovrebbe sorgere in una area appositamente acquistata all'inizio della via Gioeni. La realizzazione di tale opera, oltre a dare una degna sistemazione agli uffici ed agli ambulatori, eliminerebbe le continue lamentele di coloro che sono costretti a percorrere una lunga e ripida salita prima di raggiungere gli uffici di tale ente. (7779)

RISPOSTA. — L'« Enpas » ha comunicato che, allo scopo di dare al complesso degli uffici e all'ambulatorio della propria sede provinciale di Agrigento una sistemazione più sodisfacente anche sotto il profilo di una maggiore centralità, ha acquistato un'area in via Gioeni e sta predisponendo il progetto di costruzione della nuova sede.

La realizzazione dell'opera è tuttavia condizionata dalle disponibilità finanziarie dell'ente che, per effetto delle vigenti disposizioni, sono annualmente impiegabili entro determinati limiti per l'acquisto o la costruzione di sedi.

Si ha motivo di ritenere che i riflessi sul gettito contributivo dei provvedimenti relativi al conglobamento delle retribuzioni ed al trattamento di previdenza dei dipendenti statali consentiranno di accelerare il completamento del programma degli investimenti immobiliari dell'ente, in funzione di una più sodisfacente attuazione dei suoi fini istituzionali.

Il Ministro: DELLE FAVE.

SINESIO. — *Ai Ministri della marina mercantile, degli affari esteri e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se intendano studiare la possibilità di un collegamento marittimo diretto tra Porto Empedocle (Agrigento) e Malta, in vista anche della prossima proclamazione dell'indipendenza di questa isola. L'iniziativa che per altro è stata sperimentata con successo da alcune agenzie di

viaggi che negli ultimi tempi hanno organizzato delle crociere tra le due località, oltre ad agevolare lo sviluppo turistico, apporterebbe indubbi benefici anche nel settore del commercio. (7780)

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, il Governo ha svolto negli ultimi anni un attivo interessamento in vista della possibile intensificazione delle comunicazioni marittime e aeree fra l'Italia e Malta, ravvisando in tale intensificazione un utile strumento ai fini dell'auspicato sviluppo delle relazioni politiche ed economiche con la vicina isola, tanto maggiormente in relazione alla sua accessione all'indipendenza, avvenuta il 21 settembre 1964.

In particolare, il Ministero della marina mercantile, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ha già da tempo posto allo studio la questione dell'istituzione di un nuovo collegamento tra la Sicilia e Malta, questione che si presenta nei seguenti termini.

Attualmente tra la Sicilia e Malta esistono più linee marittime sovvenzionate, che sono sufficienti alle esigenze del traffico sia passeggeri sia merci. È ben vero che con l'acquisita indipendenza, Malta si appresta a potenziare il turismo da e verso l'isola e che quindi in tale prospettiva dovrebbe essere inquadrato l'eventuale potenziamento dei collegamenti con Malta: tuttavia, siffatto eventuale potenziamento comporterebbe un aumento di sovvenzione statale dell'ordine di centinaia di milioni.

Data la nota sfavorevole congiuntura economica e considerate le gravose esigenze del complesso dei servizi marittimi sovvenzionati, non appare attuale lo stanziamento dei fondi che sarebbero necessari per la istituzione della nuova linea in argomento.

In ogni modo si assicura l'interrogante che la questione sarà riproposta e riesaminata in sede di programmazione economica nazionale per tutte quelle soluzioni che saranno possibili nel quadro delle esigenze generali.

Il Ministro della marina mercantile: SPAGNOLLI.

SINESIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e come si intendano disciplinare definitivamente i rapporti di lavoro tra i corrispondenti della stampa quotidiana e delle agenzie ed i giornali che usufruiscono delle loro prestazioni. Attualmente la materia non è regolata da alcun contratto e questi giornalisti vengono ricompensati a fine mese con un *forfait* di poche centinaia di lire ad articolo, compenso irrisorio e mortificante – questo – non adeguato assolutamente all'effettivo lavoro svolto. (7865)

RISPOSTA. — I corrispondenti delle stampe quotidiane e delle agenzie possono raggiungere idonea tutela attraverso lo strumento della contrattazione collettiva, il quale permette di sodisfare le esigenze minime della categoria senza trascurare, per altro, le possibilità economiche delle imprese editoriali.

Merita rilevare, per altro, che la soluzione anzidetta può avere concreta attuazione se e in quanto le istanze segnalate dall'interrogante siano espresse ed affermate tramite le organizzazioni sindacali di categoria.

Nel settore giornalistico, infatti, la regolamentazione del rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, gli editori di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa ed i giornalisti che prestano la loro attività con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza, è stata attuata attraverso la stipula del contratto nazionale di lavoro giornalistico (12 ottobre 1963).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

SINESIO. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia da considerarsi umana la maniera con cui, con esasperante lentezza, si svolgono le pratiche che riguardano la concessione della pensione e delle altre indennità spettanti alle vedove del personale già dipendente dagli enti locali; e per sapere, inoltre, se siano a conoscenza del fatto che per l'espletamento di tali pratiche trascorre più di un anno, senza che le proteste e le sollecitazioni degli interessati riescano magari ad ottenere qualche anticipo che consenta loro di affrontare la dura vita quotidiana. (7869)

RISPOSTA. — Per quanto attiene alle cessazioni dal servizio comportanti diritto a pensione, indiretta e di riversibilità, come pure per le pensioni dirette, a carico della Cassa dipendenti enti locali amministrata dagli istituti di previdenza di questo Ministero, le domande rivolte ad ottenere il trattamento – qualora pervengano alla competente direzione generale regolarmente documentata da parte degli enti locali – sono definite nel giro di pochi mesi, tenendo bensì conto dei

necessari controlli, contabili e di riscontro, di competenza della Ragioneria centrale e della Corte dei conti.

In ogni caso, poi, la predetta Cassa, una volta accertato il diritto alla pensione, anche se non ha acquisiti tutti gli elementi occorrenti per la determinazione della definitiva misura della pensione stessa, corrisponde subito, come per legge, un acconto, che viene liquidato con procedura sollecita, non essendo, tra l'altro, soggetto al riscontro da parte della Corte dei conti. Se qualche caso di ritardo si verifica, esso è dovuto alla documentazione incompleta, per cui occorre accertare, con apposita istruttoria, la regolarità dei servizi prestati e la esattezza delle retribuzioni percepite, elementi questi sui quali si basa la liquidazione dell'assegno di quiescenza.

In detto caso, si provvede a richiedere agli enti interessati i documenti mancati o nuovi documenti in sostituzione di quelli risultanti irregolari e, ove si verifichi ulteriore ritardo, viene inviato un ispettore presso l'ente locale.

Invece una diversa procedura deve essere seguita nei casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico della Cassa in parola. Ed invero, in tali casi, la Cassa medesima è tenuta non solo alla liquidazione dell'indennità una volta tanto, ma anche all'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, e delle norme integrative contenute nella legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernenti la costituzione, per il periodo di iscrizione alla Cassa, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., sempreché non ricorra il diritto all'assegno vitalizio da parte dell'« Inadel ».

Tale costituzione comporta il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previsti in regime di assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, contributi da detrarre dall'indennità. Una volta, poi, costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale, spetta all'I.N.P.S. di provvedere alla liquidazione della pensione, ove competa, alla vedova del dipendente. Quindi, in tutti i numerosi casi di diritto all'indennità, anziché alla pensione, a carico della precitata Cassa, risultano necessari adempimenti vari da parte di istituti previdenziali diversi – Cassa, « Inadel », I.N.P.S. – per cui eventuali ritardi non possono essere imputati alla Cassa stessa. Per altro, non si può disconoscere la portata delle anzidette norme di legge, che consentono di rendere produttivo di pensione, a carico dell'I.N.P.S., il servizio prestato dal dipendente dell'ente locale.

Il Ministro del tesoro: COLOMBO.

SPINELLA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – considerato che, come precisato dal Ministero in sede di risposta ad altra interrogazione:

a) la concessione di ulteriori benefici economici ai medici pensionati e alle vedove non può prescindere, in alcun modo, da un rigoroso accertamento della nuova situazione tecnico-finanziaria della Cassa pensione determinatasi a seguito del trattamento attuato con legge 24 novembre 1962, n. 1953;

b) che l'amministrazione del tesoro ha già dato esecuzione, a norma di legge, al censimento degli iscritti della cassa, necessario per la compilazione del bilancio tecnico e sta ora provvedendo, con ogni premura, alla elaborazione dei relativi dati, mano a mano, che questi vengono acquisiti;

c) che, appena ottenute le risultanze del bilancio, sarà possibile nominare la commissione incaricata di formulare proposte di riforma per il trattamento di quiescenza della Cassa sanitari; e rilevato che la situazione di vita dei medici pensionati e delle vedove, in conseguenza dell'aumentato costo della vita, ha raggiunto limiti tali da non consentire che la soluzione dell'importante problema possa essere ulteriormente ritardato, chiede entro quale termine sarà possibile ottenere le risultanze del bilancio tecnico della Cassa e se si ritenga nelle more dell'espletamento dello anzidetto lavoro di disporre:

a) la concessione, con provvedimento urgente, in favore dei medici pensionati e delle vedove di un congruo acconto sui futuri miglioramenti;

b) la costruzione della commissione ministeriale di studio, richiedendo, o direttamente o per il tramite del Ministero della sanità, alla Federazione nazionale degli ordini dei medici la designazione dei rappresentanti della categoria medica, dei pensionati e delle vedove, che dovrebbero far parte dell'anzidetta commissione. (6025)

RISPOSTA. — Il bilancio tecnico della Cassa sanitari riveste particolare importanza, in quanto consente di determinare esattamente i maggiori oneri a carico della Cassa stessa, conseguenti ai notevoli miglioramenti apportati dalla legge 24 ottobre 1962, n. 1593, a favore dei sanitari interessati, oneri la cui sensibile incidenza può tuttavia già rilevarsi dal raffronto tra i rendiconti consuntivi, relativi al 1962 e rispettivamente al 1963, dai quali risulta una flessione di oltre due miliardi nell'avanzo annuale da destinare alle riserve tecniche.

Quanto al censimento degli iscritti, presupposto necessario alla compilazione del bilancio ed all'accertamento delle disponibiltà della Cassa, si pone in rilievo che l'amministrazione ha seguito costantemente le relative operazioni – che hanno interessato circa 10 mila enti, distribuiti nel territorio nazionale – anche a mezzo del corpo ispettivo degli istituti di previdenza.

Sulla base dei dati acquisiti col censimento, sono state ultimate le valutazioni di bilancio e si è già nominata la commissione di studio che dovrà proporre le eventuali modifiche da apportare all'ordinamento della Cassa in parola.

Quanto alla richiesta di acconti, si comunica che la indicata commissione non mancherà di esaminare la possibilità che vengano accordati miglioramenti a favore dei titolari di pensione diretta o riversibile a carico della Cassa sanitari.

Il Ministro: COLOMBO.

STORTI E ARMATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire nei confronti della Banca sannitica, che opera a Benevento ed a Napoli, per il comportamento offensivo ed antisindacale assunto in occasione del recente sciopero attuato dai propri dipendenti a seguito della opposizione alla applicazione del contratto di lavoro stipulato dall'Assicredito.

La suddetta banca, infatti, ha provveduto all'assunzione di nuovo personale durante lo sciopero; è ricorsa a minacce di licenziamento ed alle più svariate intimidazioni verso i dipendenti; ha messo in ferie, subito dopo la cessazione dello sciopero, 23 impiegati dei quali 7 in conto ferie 1965; ha trasferito da una all'altra agenzia tutto il personale, venendo meno alle assicurazioni date in sede ministeriale. (8538)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha svolto ogni consentita azione, intervenendo anche presso l'associazione sindacale Assicredito, per dirimere la controversia insorta in seno alla Banca sannitica.

Tuttavia tale azione non ha dato esito positivo soprattutto perché detto istituto bancario, non essendo rappresentato sindacalmente dall'Assicredito, non è tenuto alla osservanza dei contratti collettivi negoziati e sottoscritti dalla medesima associazione sindacale.

Si assicurano, comunque, gli interroganti che l'ispettorato del lavoro competente non mancherà di svolgere accurate indagini per stabilire se il comportamento tenuto dalla predetta banca nei confronti dei propri dipendenti abbia travalicato i limiti del lecito giuridico.

Il Ministro: DELLE FAVE.

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'allarmante gravità dell'aumento di infortuni sul lavoro, nel settore dell'industria tessile del biellese e nel settore dell'edilizia, di cui è impressionante la recrudescenza di infortuni mortali. Nel 1963 ci sono stati oltre 7 mila infortuni sul lavoro, con un aumento del 10 per cento rispetto all'anno precedente, mentre nei primi dieci mesi del 1964, la cifra del 1963 è già stata superata, nonostante la diminuita attività lavorativa.

Si chiede se ritenga che l'aumento di detti infortuni, oltre alla mancata rigida applicazione delle vigenti norme di sicurezza sul lavoro, sia dovuta principalmente agli intensi ritmi lavorativi, ai maggiori carichi imposti ai singoli operai con l'ampliamento del volume del macchinario da sorvegliare, l'aumento della velocità delle macchine e la riduzione dei tempi di fermata, alle condizioni degli ambienti di lavoro, allo stato di continua tensione a cui gli operai sono sottoposti, minacciati ormai permanentemente di licenziamento.

Si chiede infine se si ritenga di intervenire prontamente e quali provvedimenti intendano adottare per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, per far rispettare la loro dignità e se si ritenga urgente condurre un'inchiesta nelle fabbriche tessili del biellese e nei cantieri per accertare le reali condizioni ambientali, l'applicazione delle norme di sicurezza del lavoro e lo stato di intensificazione dello stesso, che supera in moltissimi casi i limiti naturali della tollerabilità fisica e psichica del lavoratore. (8650)

RISPOSTA. — Dai dati statistici rilevati dalla locale sezione dell'« Inail » in 74 degli 84 comuni del comprensorio di Biella presso aziende industriali, commerciali ed agricole, è risultato che il fenomeno infortunistico, pur presentando una notevole densità nei primi dieci mesi dell'anno 1964, non ha manifestato, rispetto al 1963, la tendenza all'aumento segnalata dall'interrogante. Infatti, in detti comuni, nell'anno 1963 si sono registrati complessivamente 5.773 infortuni, mentre nei primi dieci mesi del 1964 se ne sono verificati 4.872.

In materia di vigilanza nel campo infortunistico, l'ispettorato provinciale del lavoro di Vercelli segue con particolare attenzione l'applicazione delle vigenti disposizioni in tutti i settori produttivi, intervenendo con azione preventiva e repressiva. Presso il predetto ispettorato, al fine di poter svolgere una più efficace azione di vigilanza in materia, è stato costituito il comitato provinciale per la prevenzione degli infortuni che, sin dalla prima riunione, ha puntualizzato le modalità di intervento nei settori economico-produttivi ove maggiormente ricorrono e si manifestano infortuni di una certa gravità. Lo stesso ispettorato non ha altresì mancato di stimolare le organizzazioni sindacali e predisporre corsi di prevenzione infortuni per capi cantiere. Nell'anno 1964 diverse aziende hanno riammodernato gli impianti a tutto vantaggio della sicurezza nel lavoro.

Non risulta che il fenomeno infortunistico nel settore dell'industria tessile presenti aspetti particolarmente preoccupanti, prova ne è il fatto che il premio di assicurazione è uno dei più bassi rispetto a quello degli altri settori dell'industria; infatti, gli infortuni ricorrenti in tale attività riportano, in prevalenza, esiti di invalidità temporanea assai limitata. Comunque, ogni anno, da parte dell'ispettorato del lavoro è disposta una vigilanza sistematica presso tutte le ditte del settore considerato.

Per quanto riguarda il problema dei carichi di lavoro imposti ai singoli prestatori d'opera nello specifico settore tessile, si fa presente che a tutto il 1 luglio 1964, data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, che – diversamente dal precedente contratto – demanda alle stesse parti stipulanti, la risoluzione delle controversie concernenti il carico e la distribuzione del macchinario, nessuna richiesta è stata avanzata al detto ispettorato da parte delle organizzazioni sindacali per la istituzione della commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 gennaio 1962.

Il Ministro: DELLE FAVE.

TURCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportune alcune modifiche della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra ai fabbricati, e precisamente riguardo:

1) al valore del coefficiente di commisurazione stabilito dall'articolo 25 della succitata legge, relativo all'indennizzo;

2) alla revisione delle liquidazioni già definite dalle intendenze di finanza sulla base del nuovo coefficiente da stabilirsi.

Ciò per il continuo aggravarsi, dal 1953 ad oggi, e specie negli ultimi anni, dell'aumentato costo della vita, delle condizioni di mercato per i materiali da costruzione, per il continuo incremento dei costi della manodopera edile e perché è stato ed è intendimento dei danneggiati di guerra, in particolar modo della provincia di Frosinone, tra le più colpite dall'evento bellico, ripristinare in parte e per quanto possibile i fabbricati danneggiati per i quali non è stato richiesto, da parte degli interessati, il contributo per la ricostruzione bensì l'indennizzo da parte dello Stato. (5727)

RISPOSTA. — In applicazione degli articoli 25 e 51 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, l'indennizzo è accordato in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per determinati coefficienti: 5 nei casi normali, 8 se il danno si è verificato nei comuni maggiormente sinistrati, e 15 se il danno si è verificato nel Territorio libero di Trieste, nei territori già sottoposti alla sovranità italiana e in Albania.

Ciò premesso, si comunica che una modifica in aumento – da attuarsi in sede legislativa – del sopraindicato coefficiente 5, limitatamente alla liquidazione dei danni di guerra ai fabbricati, oltre a comportare un notevole incremento della spesa occorrente per la liquidazione delle pratiche ancora da definire, non potrebbe riguardare il solo settore dei fabbricati di civile abitazione, ma dovrebbe essere estesa a tutti i beni oggetto di risarcimento in base alle norme della legge n. 968, con la conseguente modifica proporzionale anche dei coefficienti 8 e 15.

Deve essere poi considerato che una qualsiasi modifica al sistema di liquidazione del danno bellico, come impostato dalla legge organica n. 968, del 1953, allo stato attuale, determinerebbe evidenti sperequazioni nei confronti di quei danneggiati cui è stata già corrisposta la provvidenza risarcitoria; le relative richieste potrebbero essere giudicate giuste, e costringere l'amministrazione a riprendere in esame le numerose pratiche già definite, con assunzione di nuovi oneri finanziari, e distrazione del personale disponibile dalle attività intese a sodisfare le aspettative dei danneggiati che non hanno ancora beneficiato del risarcimento.

Si fa notare, d'altra parte, che i danneggiati in questione possono tuttora beneficiare del contributo per la ricostruzione dei fabbricati di loro proprietà, distrutti dalla guerra. Infatti, la legge 6 luglio 1960, n. 678, ha prorogato fino al 30 giugno 1965 il termine utile per dichiarare all'amministrazione di voler provvedere al ripristino dell'immobile distrutto o danneggiato, anche se il proprietario del medesimo immobile ha già riscosso l'indennizzo per lo stesso danno.

Il Ministro: COLOMBO.

VESPIGNANI. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritengano di intervenire presso la direzione della Croce rossa italiana al fine di evitare la progettata chiusura del posto di pronto soccorso stradale, in comune di Casalecchio di Reno (Bologna) in via Porrettana. Ciò al fine di evitare che sia gravemente limitata l'assistenza infortunistica in una vasta zona (circa 50 mila abitanti) di grande traffico, ove convergono l'autostrada del sole, la strada statale n. 64, la provinciale Bazzanese, zona nella quale si verificano circa 300 incidenti all'anno, molti dei quali anche gravi. (7932)

RISPOSTA. — La Croce rossa italiana, all'uopo interessata, ha comunicato che non è prevista la chiusura del posto di pronto soccorso di Casalecchio di Reno, gestito dal comitato provinciale C.R.I. di Bologna, che pertanto continuerà a funzionare con gli stessi mezzi, personale, orari e modalità del passato.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ZINCONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per chiedere se siano stati compiuti in tempo recenti studi sull'inquinamento dell'aria nelle zone urbane dei comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova, e quali siano stati i risultati di tali studi. In pari tempo si chiede quali iniziative abbia in animo il ministro per combattere il suddetto fenomeno nell'interesse della salute pubblica. (3531)

RISPOSTA. — Nelle zone urbane di Roma, Milano, Napoli e Genova sono state effettuate recentemente ricerche sull'inquinamento atmosferico. A Milano ed a Genova, in particolare, da diversi anni sono in funzione centri di studio largamente attrezzati per raccogliere ed elaborare in modo continuativo i dati di tali ricerche.

L'amministrazione sanitaria ha seguito attentamente l'attività dei due centri e non ha mancato, nei limiti consentiti dalla disponibilità in bilancio, di favorire, con contributi, la costituzione ed il funzionamento di essi.

I risultati degli studi, resi noti attraverso la stampa scientifica, portano a concludere che, in alcune delle suddette città, il problema dell'inquinamento atmosferico ha acquistato un risalto particolare.

Tanto è stato attentamente valutato dalla commissione interministeriale all'uopo costituita, le cui conclusioni hanno portato alla elaborazione di un disegno di legge recante provvidenze contro l'inquinamento atmosferico che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è stato, nel mese di dicembre 1964, presentato al Senato della Repubblica.

Il Ministro: MARIOTTI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI